

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

98ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

SABATO 17 DICEMBRE 1994

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI,
indi del vice presidente MISSERVILLE
e del vice presidente ROGNONI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	* SPECCHIA (AN-MSI)	Pag. 32, 35
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME- DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO- NICO	3	* GIOVANELLI (Progr. Feder.)	33, 36
DISEGNI DI LEGGE		SCOPELLITI (Forza Italia)	33
Seguito della discussione:		CARPENEDO (PPI)	34
(1158) <i>Misure di razionalizzazione della finanza pubblica</i> (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finan- ziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regola- mento):		D'ALI (Forza Italia)	35
PRESIDENTE	3 e passim	PAROLA (Progr. Feder.)	35
* PALOMBI (CCD), relatore	26 e passim	* FARDIN (Progr.-PSI)	36
GRILLO, sottosegretario di Stato alla Presi- denza del Consiglio dei ministri... ..	26 e passim	* PEDRAZZINI (Lega Nord)	37
RONCHI (Progr.-Verdi-La Rete)	29, 31, 34	BASTIANETTO (Lega Nord)	37
CARCARINO (Rifond. Com.-Progr.)	30	STANZANI GHEDINI (Forza Italia)	38
ZACCAGNA (Forza Italia)	32	Votazioni nominali con scrutinio simul- taneo	33, 38
TERZI (Lega Nord)	32		
		SULL'ORDINE DEI LAVORI	
		PRESIDENTE	40
		MACERATINI (AN-MSI)	40
		DISEGNI DI LEGGE	
		Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1158:	
		* GIOVANELLI (Progr. Feder.)	41
		* PALOMBI (CCD), relatore	41

MODOLO (Progr.-PSI)	Pag. 41	PAROLA (Progr. Feder.)	Pag. 63
RONCHI (Progr.-Verdi-La Rete)	42	CARCARINO (Rifond. Com.-Progr.)	63, 82
TERZI (Lega Nord)	42	NAPOLI (CCD)	64, 66
GRILLO, sottosegretario di Stato alla Presi-		* SPECCHIA (AN-MSI)	65, 77
denza del Consiglio dei ministri	42	CARPENEDO (PPI)	66
D'ALI (Forza Italia)	43	* FARDIN (Progr.-PSI)	66, 75
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PRO-		* PALOMBI (CCD), relatore	66, 79, 81
CEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI		BARBIERI (Progr. Feder.)	67
DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITU-		PERLINGIERI (PPI)	68, 80
ZIONE		GRILLO, sottosegretario di Stato alla Presi-	
Discussione del Doc. IV-bis, n. 8.		denza del Consiglio dei ministri	69, 79
Approvazione delle conclusioni della		D'ALI (Forza Italia)	69, 74
Giunta delle elezioni e delle immunità		FERRARI Karl (Misto-SVP)	71
parlamentari:		DUJANY (Misto)	72
PRESIDENTE	43 e passim	CHERCHI (Progr. Feder.)	72
PETRICCA (Forza Italia), relatore	43	BELLONI (CCD)	73, 76
BELLONI (CCD)	49	* TAMPONI (PPI)	73, 75
* BATTAGLIA (AN-MSI)	50	* GIOVANELLI (Progr. Feder.)	76, 80
PALUMBO (PPI)	53	STANZANI GHEDINI (Forza Italia)	78
RONCHI (Progr.-Verdi-La Rete)	55	SECCHI (PPI)	79
SCOPELLITI (Forza Italia)	56	Votazione nominale con scrutinio simul-	
* BRUTTI (Progr. Feder.)	56	taneo	68
GUALTIERI (Sin. Dem.)	58		
TABLADINI (Lega Nord)	58	ALLEGATO	
* FARDIN (Progr.-PSI)	59	DICHIARAZIONE DI VOTO DEL SENA-	
MARCHETTI (Rifond. Com.-Progr.)	59	TORE CARCARINO SULL'ARTICOLO 35	
Votazione nominale con scrutinio simul-		DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1158	83
taneo	60		
DISEGNI DI LEGGE		VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE	
Annunzio di presentazione di disegno di		NEL CORSO DELLA SEDUTA	85
legge (n. 1231) fatto proprio da Gruppo			
parlamentare:		DISEGNI DI LEGGE	
PRESIDENTE	61	Annunzio di presentazione	96
BRIGANDI (Lega Nord)	61	Apposizione di nuove firme	96
Ripresa della discussione del disegno di		Assegnazione	96
legge n. 1158:			
PRESIDENTE	62 e passim		
RONCHI (Progr.-Verdi-La Rete)	62 e passim		

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

MANIERI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Berselli, Campo, Corsi Zeffirelli, Garofalo, Leone, Manconi, Marinelli, Valiani, Zanetti.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore: Doppio, a Sofia, per attività dell'Assemblea della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna dovranno essere effettuate votazioni qualificate mediante procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1158) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1158, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 35, con le allegate tabelle B, C e D:

Art. 35.

(Definizione agevolata delle violazioni edilizie)

1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria. I termini contenuti nelle disposizioni richiamate al presente comma e decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di successiva modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente articolo. I predetti limiti di cubatura non trovano applicazione nel caso di annullamento della concessione edilizia. Sono esclusi dalla sanatoria gli abusi di edifici finalizzati, realizzati o comunque connessi ad attività poste in essere da soggetti condannati per reati di stampo mafioso.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle opere edilizie che creano limitazioni di tipo urbanistico alle proprietà finitime, o che siano state realizzate su parti comuni.

3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla legge di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983, è moltiplicata rispettivamente per 2 e per 3. La misura dell'oblazione, come determinata ai sensi del presente comma, è elevata di un importo pari alla metà, nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti.

4. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La documentazione di cui all'articolo 35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Resta fermo l'obbligo di allegazione della documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla lettera b) del predetto terzo comma, nonché del progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso articolo 35. Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui al comma 9, nonché la documentazione di cui al presente comma e la denuncia in

catasto nel termine di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo prorogato dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno e di due anni per i comuni con più di 500.000 abitanti dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria salvo il disposto del periodo successivo; ai fini del rispetto del suddetto termine la ricevuta attestante il pagamento degli oneri concessori e la documentazione di denuncia al catasto può essere depositata entro la data di compimento dell'anno. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Si fanno salvi i provvedimenti emanati per la determinazione delle modalità di versamento, riscossione e rimborso dell'oblazione.

5. L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 dicembre 1994, dell'importo fisso indicato nella tabella B allegata alla presente legge e della restante parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente entro il 15 febbraio 1995, il 15 maggio 1995, il 15 agosto 1995 ed il 15 novembre 1995. È consentito il versamento della restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione, entro il 31 dicembre 1994, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove l'intera oblazione da corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a quello indicato nella tabella di cui sopra ovvero l'oblazione stessa, pari a lire 2.000.000, sia riferita alle opere di cui al numero 7 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, il versamento dell'intera somma, dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unità immobiliare, deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 dicembre 1994. Per le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione, pari a lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalità di cui sopra. Le somme già versate, in adempimento di norme contenute nei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, e 25 novembre 1994, n. 649, che siano di importo superiore a quello indicato nel presente comma sono portate in riduzione dell'importo complessivo della oblazione da versare entro il 15 novembre 1995.

6. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 15 dicembre 1994. La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a seguito dell'intero pagamento dell'oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio purchè sia stato richiesto nei termini di cui all'articolo 35, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

7. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Per le opere eseguite su immobili soggetti alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, relative ad ampliamenti o tipologie d'abuso che non comportano aumento di superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro centoventi giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso favorevole».

8. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso.

9. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio è ubicata la costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente legge, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè per le modifiche di destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria. Per il pagamento dell'anticipo degli oneri concessori si applica la stessa rateizzazione prevista per l'oblazione. Coloro che in proprio o in forme consortili abbiano eseguito o intendano eseguire parte delle opere di urbanizzazione primaria, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono invocare lo scorporo delle aliquote, da loro sostenute, che riguardino le parti di interesse pubblico. Le modalità di pagamento del conguaglio sono definite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal comune in cui l'abuso è stato realizzato. Qualora l'importo finale degli oneri concessori applicati nel comune di ubicazione dell'immobile risulti inferiore alla somma indicata nella predetta tabella C, la somma da versare, in unica soluzione, deve essere pari a detto minore importo.

10. Le domande di concessione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non definite per il mancato pagamento dell'oblazione, secondo quanto previsto dall'articolo 40, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, devono essere integrate dalla presentazione di una ricevuta attestante il pagamento al comune, entro il termine del 31 dicembre 1994, di una quota pari al 70 per cento delle somme di cui al comma 9, se dovute. Qualora gli oneri concessori siano stati determinati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dalla legislazione regionale e dai conseguenti provvedimenti attuativi di questa, gli importi dovuti devono essere pari, in deroga a quanto previsto dal presente comma, all'intera somma calcolata, in applicazione dei suddetti importi in vigore alla data del 30 giugno 1989. Il mancato pagamento degli oneri concessori, di cui al comma 9 ed al presente comma, entro il 31 dicembre 1994 comporta l'applicazione dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute.

11. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente articolo, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni determinano in via definitiva i contributi di concessione e l'importo, da richiedere a titolo di conguaglio dei versamenti di cui ai commi 9 e 10. L'interessato provvede agli adempimenti conseguenti entro 60 giorni dalla notifica della richiesta. Per il pagamento degli oneri dovuti, il proprietario può accedere al credito fondiario, compresa l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento offrendo in garanzia gli immobili oggetto della domanda di sanatoria.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle opere abusive eseguite da soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i reati connessi al riciclaggio di denaro, ovvero a quelle eseguite a favore dei predetti soggetti. Per le opere di cui al presente comma la sentenza del giudice penale che irroga le sanzioni di cui all'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dispone la confisca. Per effetto di tale confisca, le opere sono acquisite di diritto e gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune sul cui territorio insistono. La sentenza di cui al presente comma è titolo per l'immediata trascrizione nei registri immobiliari.

13. Per i notai che ricevano o autentichino gli atti nulli previsti dagli articoli 17 e 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e non convalidabili, concernenti le opere di cui al comma 12, alle sanzioni di cui all'articolo 21 della citata legge n. 47 è aggiunta la radiazione dall'albo professionale.

14. Per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo, la misura dell'oblazione è ridotta percentualmente in relazione ai limiti, alla tipologia del reddito ed all'ubicazione delle stesse opere secondo quanto previsto dalla tabella D allegata alla presente legge. Per il pagamento dell'oblazione si applicano le modalità di cui al comma 5 del presente articolo.

15. Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione è in ogni caso richiesto che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale del possessore dell'immobile o di altro componente del nucleo familiare in relazione di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, e che vi sia convivenza da almeno due anni; è necessario inoltre che le opere abusive risultino di consistenza non superiore a quella indicata al comma 1 del presente articolo. La riduzione dell'oblazione non si applica nel caso di presentazione di più di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso soggetto.

16. Il reddito di riferimento di cui al comma 14 è quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1993 dal nucleo familiare del possessore ovvero, nel caso di più aventi titolo, è quello derivante dalla somma della quota proporzionale dei redditi dichiarati per l'anno precedente dai nuclei familiari dei possessori dell'immobile. A tali fini si considera la natura del reddito prevalente qualora ricorrano diversi tipi di reddito. Ove l'immobile sanato, ai sensi del comma 15, venga trasferito, con atto *inter*

vivos a titolo oneroso a terzi, entro dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta in misura ridotta e l'oblazione come determinata ai sensi del comma 3, maggiorata degli interessi nella misura legale. La ricevuta del versamento della somma eccedente deve essere allegata a pena di nullità all'atto di trasferimento dell'immobile.

17. All'oblazione calcolata ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi le riduzioni di cui all'articolo 34, terzo, quarto e settimo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero, anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1 del presente articolo, le riduzioni di cui al settimo comma dello stesso articolo 34. Ai fini dell'applicazione del presente comma la domanda di cui al comma 4 è integrata dal certificato di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera *d*), della suddetta legge, in quanto richiesto. La riduzione di un terzo dell'oblazione di cui alla lettera *c*) del settimo comma dell'articolo 34 è aumentata al 50 per cento.

18. Ai fini della determinazione delle norme tecniche per l'adeguamento antisismico dei fabbricati oggetto di sanatoria edilizia si applicano le norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, dei successivi decreti di attuazione, delle ordinanze, nonché dei decreti del Ministro dei lavori pubblici. In deroga ad ogni altra disposizione il progetto di adeguamento per le costruzioni nelle zone sottoposte a vincolo sismico di cui all'ottavo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere predisposto secondo le prescrizioni relative al miglioramento ed adeguamento degli edifici esistenti di cui al punto C.9 delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, allegate al decreto del Ministro dei lavori pubblici 24 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1986. A tal fine la certificazione di cui alla lettera *b*) del terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve essere integrata da idonei accertamenti e verifiche.

19. Il presente articolo sostituisce le norme in materia incompatibili, salvo le disposizioni riferite ai termini di versamento dell'oblazione, degli oneri di concessione e di presentazione delle domande, che si intendono come modificativi di quelli sopra indicati.

20. Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell'articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 1° dicembre 1994.

21. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti delle stesse e delle relative norme di attuazione ad esclusione di quelle relative alla misura dell'oblazione ed ai termini per il versamento di queste.

TABELLA B
(articolo 35, comma 5)

IMPORTO FISSO DA VERSARE ENTRO IL 15 DICEMBRE 1994

Tipologia di abuso	Importo dovuto Lire
Opere edilizie fino a 100 metri cubi	800.000
Opere edilizie fino a 200 metri cubi	2.000.000
Opere edilizie fino a 400 metri cubi	4.000.000
Opere edilizie fino a 750 metri cubi	7.000.000
Opere edilizie oltre 750 metri cubi	10.000 a m ³

TABELLA C
(articolo 35, comma 9)

**CONTRIBUTI DI CONCESSIONE
RIPARTITI PER POPOLAZIONE DEL COMUNE**

Numero abitanti	Nuove costruzioni ampliamenti Lire/mq	Ristrutturazioni modifiche destinazione d'uso Lire/mq
Fino a 3.000	30.000	15.000
Da 3.001 a 20.000	60.000	30.000
Da 20.001 a 100.000	90.000	45.000
Da 100.001 a 300.000	120.000	60.000
Oltre i 300.000	150.000	75.000

TABELLA D

(articolo 35, comma 13)

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'OBLAZIONE E DEGLI ONERI CONCESSORI DOVUTI NEI CASI DI ABUSIVISMO DETERMINATO DA SITUAZIONI DI ESTREMO DISAGIO ABITATIVO

a) *Riduzione dell'oblazione e degli oneri concessori in relazione ai limiti di reddito.*

Per nucleo familiare (redditi diversi da quelli da lavoro dipendente):

	Percentuale di riduzione
Limiti di reddito fino a:	-
1) lire 15.000.000	50%
2) lire 25.000.000	30%
3) lire 30.000.000	25%

b) *Riduzione dell'oblazione e degli oneri concessori in relazione ai limiti di reddito.*

Per nucleo familiare (redditi da lavoro dipendente):

	Percentuale di riduzione
Limiti di reddito fino a:	-
a) lire 24.000.000	50%
b) lire 40.000.000	30%
c) lire 48.000.000	25%

c) *Correlazione percentuale dell'oblazione e degli oneri concessori in relazione all'ubicazione dell'immobile [da applicare agli importi calcolati sulla base di quanto previsto sub a) e b)]:*

1) Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti:

Zone	Valori di calcolo
-	-
1.1) zona agricola	0,85
1.2) zona edificata periferica	1
1.3) zona edificata compresa fra quella periferica ed il centro storico	1,20
1.4) zona di particolare pregio sorta nella zona edificata o nella zona agricola	1,20
1.5) centro storico	1,30

2) Comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti:

Zone	Valori di calcolo
-	-
2.1) zona agricola	0,85
2.2) centro edificato	1
2.3) centro storico	1,10

3) Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti:

Valore di calcolo 1 per tutte le zone del territorio comunale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, già illustrati nella seduta pomeridiana di ieri:

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40...

(Società di comodo)

1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-bis. Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che alla chiusura del periodo d'imposta possiedono, anche in base a contratti di locazione finanziaria, immobilizzazioni di cui all'articolo 2426, n. 1, 2, 3 e 4 del codice civile e che hanno realizzato un volume di ricavi di cui all'articolo 53 inferiore a quello risultante dall'applicazione del rapporto percentuale indicato nel comma *1-quater* rispetto alle immobilizzazioni possedute, si considerano società di comodo.

1-ter. Il rapporto percentuale di cui al comma *1-bis* è determinato in base alle risultanze medie del periodo d'imposta e dei precedenti due. Ai fini della determinazione del valore delle immobilizzazioni si tiene conto di quello iscritto nello stato patrimoniale al lordo dell'ammodernamento, se effettuato il valore dei beni in locazione finanziaria, è fatto pari la corrispettivo complessivo del contratto.

1-quater. Il rapporto fra ricavi ed immobilizzazioni di cui al comma *1-bis*, è stabilito nella misura del:

- a) 1 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da immobilizzazioni finanziarie;
- b) 4 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da beni immobili;
- c) 15 per cento in tutti gli altri casi.

1-quinquies. Fermo l'ordinario potere di accertamento salvo prova contraria, il reddito delle società di comodo è determinato in misura pari al maggiore fra quello risultante dall'applicazione del comma *1-bis* e quello derivante dall'applicazione dai seguenti coefficienti:

- a) 0,25 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritto nello stato patrimoniale per le società di cui al comma *1-quater*, lettera a);
- b) 2 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritto nello stato patrimoniale per le società di cui al comma *1-quater*, lettera b)».
- c) 7 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritto nello stato patrimoniale per gli altri casi.

1-sexies. La prova contraria di effettiva inesistenza del reddito determinato a norma del comma *1-quinquies* non può consistere nella sola

rispondenza alle scritture contabili del minor reddito asserito, ma deve essere sostenuta da oggettivi riferimenti a particolari e temporanee situazioni di mercato o territoriali che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi ordinariamente ritraibili dal possesso delle immobilizzazioni indicate al comma 1-bis.

1-septies. Le perdite di cui all'articolo 102 non possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile determinato a norma del comma 1-quinquies.

1-octies. Non si considerano in ogni caso società di comodo quelle in liquidazione per un periodo non superiore a cinque anni ovvero quelle sottoposte a procedura concorsuale.

1-nonies. Nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazioni in società di qualsiasi tipo non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società."

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

"4-bis. L'imposta assolta per l'acquisto di beni e servizi di cui rispettivamente, agli articoli 2 e 3, da parte di società di comodo di cui all'articolo 89, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è ammessa in detrazione nel periodo d'imposta in cui il reddito è determinato a norma del comma 5 dello stesso articolo 89. Nel caso in cui il periodo d'imposta della società di comodo ai fini delle imposte sul reddito non coincida con l'anno solare, l'imposta indetraibile è proporzionalmente ragguagliata al numero di mesi in cui la società di comodo ha operato nell'anno solare.

4-ter. L'imposta considerata indetraibile in base al comma 4-bis deve essere versata contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 28 relativa all'anno solare successivo a quello cui la indetraibilità si riferisce ovvero portata in diminuzione del reddito eventualmente risultante dalla medesima".

b) all'articolo 19-bis, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nell'ipotesi in cui il reddito della società di comodo di cui all'articolo 87, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, venga determinato con i criteri di cui all'articolo 89, comma 5, dello stesso decreto per tre periodi d'imposta consecutivi, la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti delle immobilizzazioni indicate nel citato articolo 89, comma 2, eseguiti nel primo anno anteriore al triennio non è più ammessa in detrazione e deve essere portata in aumento dell'imposta dovuta nella dichiarazione annuale dell'anno successivo a quello in cui il presupposto di indetraibilità si è verificato".

3. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo.

2. Le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate in diminuzione, rispettivamente, del reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi.

3. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5 nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate da ciascun socio o associato in diminuzione del corrispondente reddito impugnato al socio o associato stesso, nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi. Le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale si sottraggono per ciascun socio nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei soli confronti dei soci accomandatari".

4. All'articolo 3-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 sostenuti da società semplici e per quelli della lettera b) sostenuti da società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, la detrazione spetta, ai singoli soci, nella proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito".

5. All'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora i debiti onerosi medi di un periodo d'imposta diversi da quelli garantiti da documenti commerciali depositati per l'incasso superino di oltre quattro volte il patrimonio dell'impresa, come determinato ai fini dell'imposta sul patrimonio netto, la parte di interessi passivi proporzionalmente attribuibile a tali debiti non è deducibile ai fini della determinazione del reddito dell'impresa debitrice".

6. All'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli interessi passivi maturati su debiti corrispondenti alla parte di capitale sottoscritto, ma non ancora versato ovvero ai versamenti o finanziamenti che i soci si sono impegnati ad eseguire e non hanno ancora eseguito non sono deducibili nella determinazione del reddito".

7. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre

partecipazioni analoghe, nonchè dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente".

8. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c-bis* è soppressa.

9. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole «nella misura del 25 per cento» sono inserite le seguenti «se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi»;

b) l'articolo 3 è abrogato.

10. All'articolo 20, comma 1, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice», sono soppresse.

Sono abrogate le altre disposizioni incompatibili con le norme dettate dal presente articolo.

11. L'interesse di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è fissato nella misura del 4 per cento annuo.

12. L'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è così modificato:

a) al comma 3, le parole «in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti «in misura pari al valore normale»;

b) dopo il primo periodo del terzo comma sono aggiunti i seguenti periodi: «Concorre a formare il reddito anche la differenza positiva tra il prezzo praticato ai dipendenti, per la cessione di beni o la prestazione di servizi, e del costo specifico di tali beni o servizi, o se inferiore il loro valore normale. Con decreto del Ministero delle finanze potranno essere fissati, per particolari categorie di cessioni e di prestazioni, criteri speciali di determinazione del valore normale o del costo specifico».

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1993» con le altre: «prima della data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «al 31 dicembre 1993» con le altre: «alla data di entrata in vigore della presente legge».

35.516

BATTAGLIA, PEDRIZZI, CURTO

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1993» con le altre: «entro il 30 giugno 1994».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «al 31 dicembre 1993» con le altre: «al 30 giugno 1994».

35.517

BATTAGLIA, PEDRIZZI, CURTO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 1993» con le seguenti: «30 giugno 1994».

35.532

DI BENEDETTO, SPECCHIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 1993» con le seguenti: «31 marzo 1994».

35.546

ZACCAGNA, BATTAGLIA, PEDRIZZI, CURTO, DI
BENEDETTO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 1993» con le altre: «31 marzo 1994».

35.542

NAPOLI, BRIENZA, BONANSEA, MENSORIO,
SPECCHIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «che non abbiano comportato» fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: «che non abbiano comportato per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria un volume superiore a 750 metri cubi, sia che si tratti di nuova costruzione ovvero di ampliamento di costruzione esistente».

35.534

MANCINO, TAMPONI, CARPENEDO, PERLIN-
GIERI, BRUNO GANERI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 40 con il seguente:

«Art. 35. - 1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in quelli dei singoli Ministeri, le previsioni di competenza e di cassa relative ai capitoli corrispondenti alla categoria IV - Acquisto di beni e servizi -, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotte di lire 314 miliardi per il 1995, di lire 100 miliardi per il 1996 e di lire 100 miliardi per il 1997, mediante parziale utilizzo delle proiezioni degli stessi capitoli per gli stessi anni.

2 Con decreti del Ministro del tesoro possono essere operate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli relativi ai diversi Ministeri».

35.538

SALVI, SALVATO, RONCHI, SELLITTI, GUALTIERI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria».

35.541

CAPONE, BONANSEA, MENSORIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dalla sanatoria i cambi di destinazione d'uso anche senza opere riferiti ai locali e/o alle aree destinati ad autorimessa e/o parcheggio».

35.535

NAPOLI, CAPONE, BRIENZA, BONANSEA, BELLONI, PEPE

Al comma 2, dopo le parole: «proprietà finitime», aggiungere le seguenti: «, purchè queste ultime siano conformi sia allo strumento urbanistico approvato che a quello adottato.».

35.548

D'ALI, VENTUCCI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere corrisposta a mezzo di versamento, contestualmente alla presentazione della domanda, dell'importo fisso indicato nella tabella B allegata alla presente legge e della restante parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente entro sessanta, centoventi, duecentodieci e trecentosessanta giorni dalla presentazione della domanda. È consentito il versamento della restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione contestualmente alla presentazione della domanda, ovvero entro il termine di

scadenza di una delle predette rate. Ove l'intera oblazione da corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a quello indicato nella tabella B ovvero l'oblazione stessa, pari a lire 2.000.000, sia riferita alle opere di cui al numero 7 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, il versamento dell'intera somma, dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unità immobiliare, deve essere effettuato in unica soluzione, contestualmente alla presentazione della domanda. Per le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione, pari a lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalità di cui sopra. Le somme già versate, in adempimento di norme contenute nei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, e 27 settembre 1994, n. 551, che siano di importo superiore a quello indicato nel presente comma sono portate in riduzione dell'importo complessivo dell'oblazione da versare entro trecentosessanta giorni dalla presentazione della domanda».

35.529

DI BENEDETTO

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere corrisposta a mezzo di versamenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di una rata pari ad un quinto dell'importo dovuto. La restante parte dovrà essere versata in successive quattro rate, di pari importo, a scadenza trimestrale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Società di comodo)

1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-bis. Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che alla chiusura del periodo d'imposta possiedono, anche in base a contratti di locazione finanziaria, immobilizzazioni di cui all'articolo 2426, n. 1, 2, 3 e 4 del codice civile e che hanno realizzato un volume di ricavi di cui all'articolo 53 inferiore a quello risultante dall'applicazione del rapporto percentuale indicato nel comma 1-*quater* rispetto alle immobilizzazioni possedute, si considerano società di comodo.

1-ter. Il rapporto percentuale di cui al comma 1-*bis* è determinato in base alle risultanze medie del periodo d'imposta e dei precedenti due. Ai fini della determinazione del valore delle immobilizzazioni si tiene conto di quello iscritto nello stato patrimoniale al lordo dell'ammodernamento, se effettuato il valore dei beni in locazione finanziaria, è fatto pari la corrispettivo complessivo del contratto.

1-quater. Il rapporto fra ricavi ed immobilizzazioni di cui al comma 1-*bis*, è stabilito nella misura del:

a) 1 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da immobilizzazioni finanziarie;

b) 4 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da beni immobili;

c) 15 per cento in tutti gli altri casi.

1-quinquies. Fermo l'ordinario potere di accertamento salvo prova contraria, il reddito delle società di comodo è determinato in misura pari al maggiore fra quello risultante dall'applicazione del comma 1-bis e quello derivante dall'applicazione dai seguenti coefficienti:

a) 0,25 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 1-quater, lettera a);

b) 2 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 1-quater, lettera b)».

c) 7 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per gli altri casi.

1-sexies. La prova contraria di effettiva inesistenza del reddito determinato a norma del comma 1-quinquies non può consistere nella sola rispondenza alle scritture contabili del minor reddito asserito, ma deve essere sostenuta da oggettivi riferimenti a particolari e temporanee situazioni di mercato o territoriali che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi ordinariamente ritraibili dal possesso delle immobilizzazioni indicate al comma 1-bis.

1-septies. Le perdite di cui all'articolo 102 non possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile determinato a norma del comma 1-quinquies.

1-octies. Non si considerano in ogni caso società di comodo quelle in liquidazione per un periodo non superiore a cinque anni ovvero quelle sottoposte a procedura concorsuale.

1-nonies. Nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazioni in società di qualsiasi tipo non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società."

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. L'imposta assolta per l'acquisto di beni e servizi di cui rispettivamente, agli articoli 2 e 3, da parte di società di comodo di cui all'articolo 89, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è ammessa in detrazione nel periodo d'imposta in cui il reddito è determinato a norma del comma 5 dello stesso articolo 89. Nel caso in cui il periodo d'imposta della società di comodo ai fini delle imposte sul reddito non coincida con l'anno solare, l'imposta indetraibile è proporzionalmente ragguagliata al numero di mesi in cui la società di comodo ha operato nell'anno solare.

4-ter. L'imposta considerata indetraibile in base al comma 4-bis deve essere versata contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 28 relativa all'anno solare successivo

a quello cui la indetraibilità si riferisce ovvero portata in diminuzione del reddito eventualmente risultante dalla medesima”.

b) all'articolo 19-bis, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4-bis. Nell'ipotesi in cui il reddito della società di comodo di cui all'articolo 87, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, venga determinato con i criteri di cui all'articolo 89, comma 5, dello stesso decreto per tre periodi d'imposta consecutivi, la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti delle immobilizzazioni indicate nel citato articolo 89, comma 2, eseguiti nel primo anno anteriore al triennio non è più ammessa in detrazione e deve essere portata in aumento dell'imposta dovuta nella dichiarazione annuale dell'anno successivo a quello in cui il presupposto di indetraibilità si è verificato”.

3. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

“Art. 8. - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo.

2. Le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate in diminuzione, rispettivamente, del reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi.

3. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5 nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate da ciascun socio o associato in diminuzione del corrispondente reddito impugnato al socio o associato stesso, nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi. Le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale si sottraggono per ciascun socio nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei soli confronti dei soci accomandatari”.

4. All'articolo 3-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 sostenuti da società semplici e per quelli della lettera b) sostenuti da società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, la detrazione spetta, ai singoli soci, nella proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito”.

5. All'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4-bis. Qualora i debiti onerosi medi di un periodo d'imposta diversi da quelli garantiti da documenti commerciali depositati per l'incasso su-

perino di oltre quattro volte il patrimonio dell'impresa, come determinato ai fini dell'imposta sul patrimonio netto, la parte di interessi passivi proporzionalmente attribuibile a tali debiti non è deducibile ai fini della determinazione del reddito dell'impresa debitrice".

6. All'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli interessi passivi maturati su debiti corrispondenti alla parte di capitale sottoscritto, ma non ancora versato ovvero ai versamenti o finanziamenti che i soci si sono impegnati ad eseguire e non hanno ancora eseguito non sono deducibili nella determinazione del reddito".

7. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente".

8. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-bis è soppressa.

9. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole «nella misura del 25 per cento» sono inserite le seguenti «se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi»;

b) l'articolo 3 è abrogato.

10. All'articolo 20, comma 1, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice», sono soppresse.

11. L'interesse di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è fissato nella misura del 4 per cento annuo.

12. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole «in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti «in misura pari al valore normale»;

b) al terzo comma, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi: «Concorre a formare il reddito anche la differenza positiva tra il prezzo praticato ai dipendenti, per la cessione di beni o la prestazione di servizi, e del costo specifico di tali beni o servizi, o se inferiore il loro valore normale. Con decreto del Ministero delle finanze potranno essere fissati, per particolari categorie di cessioni e di prestazioni, criteri speciali di determinazione del valore normale o del costo specifico».

13. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme dettate dal presente articolo».

35.547 GIOVANELLI, PAROLA, STANISCIÀ, DONISE,
ROCCHI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1994» con: «entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

35.518 SPECCHIA, MACERATINI, CUSIMANO, GRIP-
PALDI, COZZOLINO, CURTO, MONTELEONE,
PACE, PEDRIZZI, BATTAGLIA, RECCIA

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 15 febbraio 1995, il 15 maggio 1995, il 15 agosto 1995 e il 15 novembre 1995» con le altre: «il 15 marzo 1995, il 15 giugno 1995, il 15 settembre 1995 e il 15 dicembre 1995».

35.519 SPECCHIA, MACERATINI, CUSIMANO, GRIP-
PALDI, COZZOLINO, CURTO, MONTELEONE,
PACE, PEDRIZZI, BATTAGLIA, NAPOLI, PEPE,
RECCIA

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre 1994» con: «in un'unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

35.520 SPECCHIA, MACERATINI, CUSIMANO, GRIP-
PALDI, COZZOLINO, CURTO, MONTELEONE,
PACE, PEDRIZZI, BATTAGLIA, NAPOLI, PEPE,
RECCIA

Al comma 5, terzo periodo, sostituire: «entro il 31 dicembre 1994» con: «entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

35.521 SPECCHIA, MACERATINI, CUSIMANO, GRIP-
PALDI, COZZOLINO, CURTO, MONTELEONE,
PACE, PEDRIZZI, BATTAGLIA

al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «il 15 novembre 1995» con le altre: «15 dicembre 1995».

35.522 SPECCHIA, MACERATINI, CUSIMANO, GRIP-
PALDI, COZZOLINO, CURTO, MONTELEONE,
PACE, PEDRIZZI, BATTAGLIA, NAPOLI, PEPE,
RECCIA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'oblazione prevista dal comma 4 e gli anni di concessione sono ridotti di un terzo relativamente alle domande presentate nei comuni privi di strumenti urbanistici generali. L'oblazione prevista dal comma 4 è ridotta di un terzo relativamente alle domande presentate nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti».

35.528 DI BENEDETTO, SPECCHIA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non è stato interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare la somma residua oltre agli interessi legali in unica soluzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

35.527 DI BENEDETTO, SPECCHIA

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 15 dicembre 1994» con «entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

35.523 SPECCHIA, MACERATINI, CUSIMANO, GRIP-
PALDI, COZZOLINO, CURTO, MONTELEONE,
PACE, PEDRIZZI, BATTAGLIA

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1994» con le altre: «entro il termine di cui al primo periodo del presente comma».

35.525

SPECCHIA, MACERATINI, CUSIMANO, GRIPALDI, COZZOLINO, CURTO, MONTELEONE, PACE, PEDRIZZI, BATTAGLIA, NAPOLI, PEPE, RECCIA

Al comma 14 dopo le parole «la misura dell'oblazione...» inserire le parole: «e degli oneri concessori».

Consequentemente al comma 15 dopo le parole: «per l'applicazione della riduzione dell'oblazione» inserire: «e degli oneri concessori».

35.552

NAPOLI, BRIENZA, FRONZUTI, CAPONE, BONANSEA, BELLONI, PEPE, MENSORIO, SPECCHIA, COSTA

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i vincoli di inedificabilità richiamati dall'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non comprendono il divieto transitorio di edificare previsto dall'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, fermo restando il rispetto dell'articolo 12 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68. Le regioni possono altresì disciplinare altri casi di derogabilità al divieto di cui alla lettera *b*) dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, a condizione che l'importo dell'oblazione degli oneri concessori venga aumentato in misura non inferiore al 20 per cento e che sia previsto il parere vincolante dell'autorità posta a tutela del vincolo».

35.555

D'ALI, VENTUCCI, PEPE, RECCIA

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i vincoli di inedificabilità richiamati dall'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non comprendono il divieto transitorio di edificare previsto dall'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, fermo restando il rispetto dell'articolo 12 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68».

35.536

PERLINGIERI, TAMPONI, COSTA, CUSUMANO, PEPE, RECCIA

Sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano a meno che esse in forza delle attribuzioni previste dai loro statuti e relative norme di attuazione decidano di recepire tali disposizioni con modifiche che tuttavia non potranno interessare la misura dell'oblazione ed i termini per il versamento della stessa».

35.554

D'ALI, VENTUCCI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«21-bis. Le Regioni con proprie leggi, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituiscono gli osservatori regionali sull'abusivismo edilizio che si avvalgono delle rilevazioni dei comuni, dell'autorità giudiziaria competente e dei propri uffici. Il Ministro dell'ambiente con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio dove convergono i dati degli osservatori regionali e pubblica ogni 2 anni un rapporto sull'andamento del fenomeno dell'abusivismo articolato per regioni e per tipologia di abuso. Tale osservatorio si avvale di rilievi aereofotografici e di un'eventuale collaborazione con altri Ministeri competenti e con le Regioni. Presso il Ministero dell'interno è costituito un ufficio di coordinamento per la prevenzione e il controllo dell'abusivismo edilizio. Tale ufficio svolge funzioni di coordinamento delle forze dell'ordine istituzionalmente impegnate nella prevenzione e nel controllo dell'abusivismo edilizio. Ai prefetti è affidato il coordinamento dell'attività di vigilanza e di controllo dell'abusivismo edilizio, ivi compresa la trasmissione alla Magistratura degli atti relativi ad eventuali inadempienze dell'autorità competente ed il coordinamento delle azioni di demolizione degli abusi. Presso l'Arma dei carabinieri è istituito il Nucleo operativo di controllo e repressione dell'abusivismo edilizio con compiti di sorveglianza nelle zone a particolare tutela e a maggiore rischio.

21-ter. Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione. Il sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, nè ordina l'immediata sospensione dei lavori e immediatamente nè dà comunicazione al Prefetto e all'autorità giudiziaria competente per territorio che provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, o delle aree di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè di opere di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 28

febbraio 1985, n. 47, all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il sindaco e le amministrazioni a cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo nè danno comunicazione al Prefetto e all'autorità giudiziaria che provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi ed alle sanzioni previste dall'art 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

21-quater. Il giudice per le indagini preliminari, al fine di impedire che i reati previsti dall'articolo 20 lettere *b)* e *c)* della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 siano portati a conseguenze ulteriori, dispone con un'ordinanza, la demolizione del prodotto dell'intervento effettuato nelle aree individuate dal comma 1 dell'articolo 2 della presente legge.

21-quinquies. Per le opere abusive, su richiesta del pubblico ministero, il G.I.P. o il Pretore rispettivamente con ordinanza e sentenza che accerti l'esistenza dei reati indicati dal comma 4 dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, ordinano la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita. Eventuali gravami non sospendono l'esecutività dell'ordine di demolizione.

21-sexies. Delle operazioni svolte viene redatto verbale che entro 48 ore viene trasmesso, corredato di nota descrittiva delle spese anticipate, all'A.G. che ne ingiunge al trasgressore il rimborso, in favore dell'avente diritto, da corrispondersi entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

21-septies. Ai fini della demolizione dei manufatti abusivi, con ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, ove possibile, della loro conduzione a conformità con le vigenti prescrizioni della disciplina urbanistica ed edilizia, i sindaci, o coloro che debbano compiere in loro sostituzione gli atti di loro spettanza di cui al capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, possono avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.

21-octies. Nel caso di segnalazioni provenienti dall'autorità di polizia o da quelle giudiziarie riguardanti opere edilizie abusive realizzate da imprese collegate alla criminalità organizzata o con capitali o da soggetti da questa provenienti, il Prefetto, con propria ordinanza nè ordina l'immediato sequestro. Nel caso in cui la Magistratura deliberi il luogo a procedere o la condanna, la sanatoria di cui alla presente legge non è applicabile e l'opera potrà essere acquisita a titolo gratuito al patrimonio comunale o demolita quando si tratti di opere realizzate su aree soggette a tutela.

21-novies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da *21-ter* a *21-octies* si applicano ai manufatti abusivi realizzati successivamente al 31 dicembre 1993».

35.515 (Nuovo testo)

RONCHI, ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI,
CARELLA, DE NOTARIS, DI MAIO, FALQUI,
LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MANCUSO,
PIERONI, ROCCHI

Ricordo che gli emendamenti 35.535, 35.529, 35.547, 35.518, 35.521, 35.528, 35.527 e 35.523 sono stati dichiarati inammissibili.

Ricordo altresì che gli emendamenti 35.516, 35.517 e 35.532 sono stati ritirati dai presentatori.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sui restanti emendamenti.

PALOMBI, relatore. Signor Presidente, se lei lo consente, sarebbe opportuno, in questo caso, che il parere venisse espresso emendamento per emendamento.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Palombi.

Invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 35.556.

* **PALOMBI, relatore.** Signor Presidente, a proposito dell'emendamento 35.556, le osservazioni dei proponenti sono relative alla considerazione dell'errore di introdurre il condono edilizio e quindi sono contrarie a tutto l'articolo, di cui si propone la soppressione. Devo dire che sono completamente in disaccordo con questa impostazione, perchè, pur comprendendo alcune argomentazioni, cioè il rischio che proporre un nuovo condono possa essere un'incitazione a proseguire nell'abusivismo edilizio, mi sembra evidente (come ormai in Commissione ambiente ed in Commissione bilancio è emerso dal dibattito) che si tratta di due questioni un po' diverse e che vanno trattate diversamente, ma certamente con lo stesso impegno.

Per la condizione che si è creata, la normativa di carattere urbanistico generale è rimasta nel decreto del Governo reiterato, e quindi non c'è dubbio che tale normativa verrà discussa in sede di conversione di quel decreto che, tra l'altro, è all'esame del Senato. Qui abbiamo soltanto la parte che riguarda il condono edilizio e tutta la relativa manovra, rispetto alla quale devo solo dire che non si può, in un paese civile, rispondere ad un fenomeno di questa portata con il silenzio. Bisogna dare una risposta, di qualsiasi tipo, e la risposta non può che essere quella di far rientrare nella legalità, e quindi anche nella vita contributiva del paese, ciò che vi si può far rientrare. Questo è il senso della manovra che viene proposta e questo è il senso dell'articolo 35 nel suo complesso. Da questo punto di vista, non possono che esserci quindi una difesa dell'articolo 35 e un parere contrario sull'emendamento 35.556.

GRILLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 35.546, identico all'emendamento 35.542.

PALOMBI, relatore. Il parere del relatore è favorevole perchè la data del 31 dicembre 1993, presente nel testo proposto dal Governo, non ha una motivazione formale; invece, la data del 31 marzo 1994 ha la moti-

vazione di essere immediatamente precedente alla costituzione di questo nuovo Parlamento. Quindi, ha quanto meno una spiegazione positiva e giusta questo emendamento, che proroga di tre mesi la scadenza del termine di presentazione delle domande per il condono edilizio.

GRILLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 35.534.

PALOMBI, relatore. Esprimo parere contrario.

GRILLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 35.538.

PALOMBI, relatore. Il mio parere è negativo.

GRILLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 35.541.

PALOMBI, relatore. Mi rimetto all'Aula.

GRILLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 35.548.

PALOMBI, relatore. Esprimo parere favorevole.

GRILLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 35.519.

PALOMBI, relatore. Esprimo parere favorevole.

GRILLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 35.520.

PALOMBI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

GRILLO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 35.522.

PALOMBI, *relatore*. Ritengo che si tratti di una questione di coordinamento; esprimo comunque parere favorevole.

GRILLO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 35.525.

PALOMBI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

GRILLO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 35.552.

PALOMBI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

GRILLO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anch'io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti 35.555 e 35.536.

PALOMBI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 35.555; mi rimetto all'Aula sull'emendamento 35.536.

GRILLO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 35.555 e parere contrario sull'emendamento 35.536.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 35.554.

PALOMBI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

GRILLO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anch'io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 35.515, nel nuovo testo.

PALOMBI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento è volto a introdurre una norma più repressiva per la lotta all'abusivismo edilizio, e lo spirito della norma, come tale, è assolutamente condivisibile.

Debbo dire però che la formulazione della norma stessa e la sua congruità sono tutte da discutere; per questo motivo (magari in sede di dichiarazione di voto, mi soffermerò più a lungo sull'argomento), esprimo parere contrario.

GRILLO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 35.556.

RONCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI. Signor Presidente, intanto io verifico che nei pareri del relatore e del Governo si esprimono orientamenti tutti favorevoli alla dilatazione dell'abusivismo e tutti contrari ad un tentativo di contenimento (al di là della formulazione), di limitazione persino del futuro abusivismo: prendo atto di questi pareri.

Con questo articolo sostitutivo non è vero, collega relatore, che non si affronta il problema. Infatti, noi stiamo dimenticando che esistono ben tre decreti, dei quali uno vigente, che regolano la medesima materia; quindi, togliendo dal provvedimento collegato alla legge finanziaria la materia dell'abusivismo edilizio, resta il decreto (che comunque resterebbe, perchè non è nè scaduto, nè ritirato, nè convertito), che è assegnato per l'esame alla Commissione ambiente del Senato stesso.

Quindi si tratta di sostenere un *iter* ordinario, di non introdurre questa materia così delicata nel provvedimento collegato alla legge finanziaria e di non trattarla in una sede in cui non se ne può fare una discussione approfondita, come si vede dagli emendamenti che sono stati proposti e dalla leggerezza con cui vengono affrontati temi che avranno conseguenze rilevantissime sull'assetto del territorio del nostro paese e delle nostre città.

La seconda obiezione riguarda la natura fiscale del provvedimento. Domando: noi dobbiamo affrontare la sanatoria dell'abusivismo edilizio al fine di normalizzare la situazione, di prevenire il futuro abusivismo, di sanare il sanabile, oppure dobbiamo affrontare l'abusivismo edilizio con la logica della vendita delle indulgenze, cioè inserendolo nel provvedimento collegato alla legge finanziaria, perchè attraverso questa «vendita delle indulgenze» procuriamo delle entrate parafiscali allo Stato? Noi siamo del primo avviso. Fra l'altro, verificiamo che si stimavano 6.000 miliardi, con uno sconto, per il cosiddetto abusivismo di necessità, cifra pari, all'incirca, alla metà dell'attuale sconto: allora vorrei capire come rimane medesima la previsione di entrata con una normativa che ha sostanzialmente dimezzato i contenuti dell'oblazione. Infatti, o era sbagliata la prima cifra, oppure mancano di copertura, rispetto all'ipotesi iniziale, le attuali modifiche introdotte a questo provvedimento, collegato alla legge finanziaria: non si scappa, perchè se si fa

uno sconto che dimezza sostanzialmente l'oblazione prevista inizialmente dal decreto e al tempo stesso si mantiene invariata la previsione di entrata, qualcosa non funziona.

Il ministro Dini chiede di aiutare il Governo a trovare nuove entrate certe: benissimo. L'emendamento che noi proponiamo consente (infatti, è stato giudicato ammissibile per questa ragione) le stesse entrate, intervenendo in diversi ambiti fiscali in maniera non traumatica; avremmo quindi, approvandolo, la possibilità di incamerare, con una manovra articolata di tipo fiscale, circa 6.000 miliardi e avremmo la possibilità di procedere a stabilire altre entrate con il decreto che prosegue il suo *iter* in Commissione ambiente, entrate che ci sarebbero anche se certamente non vincolate da un'impostazione parafiscale del condono edilizio. Quindi, avremmo entrate aggiuntive e la possibilità (che, insisto a dire, non avremmo in questa sede) di svolgere una discussione approfondita su un provvedimento che riguarda certo i cittadini che hanno commesso abusi, cioè delle illegalità, ma che riguarda altresì - e certamente, dal mio punto di vista, con priorità - l'assetto delle nostre città e la difesa della legalità. (*Applausi dai Gruppi Progressisti-Verdi-La Rete e Progressisti-Federativo*).

CARCARINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCARINO. Signor Presidente, io non sono affatto d'accordo con quello che dice il relatore e che non credo dica solo lui. Quello che oggi si chiama articolo 35 riteniamo sia il risultato di un pasticcio procedurale che può costituire un precedente gravissimo.

Cari signori rappresentanti del Governo (e mi rivolgo in particolare all'onorevole sottosegretario Grillo), avete trasferito con un maxiemendamento una parte del decreto-legge n. 551 sul condono, assegnato per l'esame alla 13ª Commissione, in un altro provvedimento, impedendo così ai senatori di intervenire sul complesso di una materia che tutta si tiene.

Il ragionamento che avete fatto, secondo cui il presente articolo sposta solo norme di carattere finanziario essendo le altre di tipo ordinamentale, non è sostenibile, nè corretto. Se vi è una materia nella quale le decisioni sulle norme ordinamentali e su quelle finanziarie si tengono e si intrecciano, dove le une influenzano inevitabilmente le altre, questa è proprio la materia del condono edilizio.

Fissare il limite tra il cosiddetto abuso di necessità e la costruzione del «palazzinaro», stabilire quali siano le aree nelle quali non è accettabile una sanatoria perchè di particolare rischio, di particolare rilevanza o pregio ambientale, stabilire quali siano i comuni e le suddivisioni in base a cui valutare gli abusi vuol dire, caro sottosegretario Grillo, fissare norme nel merito, ma anche le premesse indispensabili e determinanti di quei risultati finanziari che si sono avuti e si avranno. Le sarei anzi grato se informasse l'Aula di quante domande sono state fino ad oggi presentate e di quali sono stati gli introiti.

Mi si consenta infine di dire che siamo convinti più che mai che, in una materia così importante, il Governo sta compiendo un grande pa-

sticcio di fine d'anno. Siamo tra coloro che vogliono evitare questo patto, ragion per cui voteremo la soppressione di questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.556, presentato dal senatore Salvi e da altri senatori.

Non è approvato.

PIERONI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Prima di proseguire nell'esame degli emendamenti, comunico che è convocata per le ore 11 una brevissima riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 35.546, identico all'emendamento 35.542.

RONCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI. Signor Presidente, colleghi, con gli emendamenti in esame si sposta la data delle opere soggette a sanatoria dal 31 dicembre 1993 al 31 marzo 1994.

Vorrei ricordare ai colleghi che questo condono ha un'efficacia equivalente a quella di un'amnistia o comunque di un indulto. Occorre tener presente che proprio per tale ragione, vale a dire per il fatto che un provvedimento di questa natura è molto delicato, una volta fissata e resa pubblica una data, è necessario che essa rimanga stabile perchè il condonabile sia quello stabilito alla data del 31 dicembre 1993. Se spostiamo la data, sapendo che ogni provvedimento di sanatoria nello stesso effetto annuncia un incentivo al ricorso all'abusivismo edilizio, legalizziamo tale atteggiamento e diventiamo obiettivamente complici della crescita dell'abusivismo edilizio.

Che la data del 31 dicembre 1993 sia stata più o meno correttamente fissata, essa ormai è un fatto acquisito. Deve esservi certezza del diritto e rispetto del principio di legalità: lo Stato non contratta lo spostamento della data mentre discute una sanatoria che cancella il reato. Ritengo che tale principio non solo sia di ordine generale, ma che abbia perfino una valenza costituzionale.

Pertanto, invito i colleghi a respingere gli emendamenti in esame, in quanto non si può dilazionare una data una volta che si è attivata una procedura con decreto di sanatoria dell'abusivismo edilizio.

ZACCAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNA. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. Ritengo che se la data verrà spostata dal 31 dicembre 1993 al 31 marzo 1994 non ci saranno più scusanti per altri condoni.

PIERONI. È una vergogna!

TERZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERZI. Signor Presidente, a nome del Gruppo della Lega Nord chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo e preannunciamo il nostro voto contrario. *(Applausi dal Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete)*.

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPECCHIA. Signor Presidente, vorrei chiedere un po' di attenzione perchè io credo - e lo dico con molta schiettezza al collega Ronchi - che il problema non sia quello di contrattare con gli abusivisti lo spostamento della data o di condurre a termine operazioni addirittura incostituzionali. Il problema, cari colleghi, è di altra natura, è quello cioè di non ripetere il grossolano e grave errore che fu commesso con la legge n. 47 del 1985, quando - come i colleghi ricorderanno - fu lasciato fuori dalla sanatoria il periodo compreso tra il 1983 e il 1985. *(Brusio in Aula. Richiami del Presidente)*. Rimase quindi fuori una fascia consistente di opere abusive che non potettero essere sanate, a quelle se ne aggiunsero altre e pertanto oggi si pone la necessità di varare questo condono.

Almeno questa volta, dunque, dobbiamo avere l'intelligenza e la responsabilità di chiudere tutto l'abusivismo possibile - ripeto e sottolineo il termine possibile - entro i limiti che la legge fissa, nel rispetto dell'articolo 33 della suddetta legge n. 47, e non lasciar fuori periodi in cui sappiamo che opere abusive si sono realizzate. Il termine migliore è quello del 31 marzo 1994 perchè, se andassimo ancora avanti, come sarebbe anche auspicabile, incontreremmo alcune difficoltà. Vi è stata infatti una sentenza della Corte costituzionale in questo senso, mentre invece non vi sono problemi se fissiamo la data al mese di marzo, se è vero come è vero che allora il nuovo Parlamento ancora non era operante.

Quindi, raccomando a tutti i colleghi che non vogliono chiudere gli occhi di fronte al fenomeno dell'abusivismo, che non vogliono lasciare in una situazione di degrado interi quartieri costruiti abusivamente, come qualcuno filosoficamente per principio vorrebbe, che non vogliono che rimangano fuori periodi di tempo in cui la sanatoria non sia possibile, a votare con molta responsabilità questo emendamento.

GIOVANELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIOVANELLI. Signor Presidente, noi siamo contrari a questo emendamento non perchè - come ha detto il collega Specchia - vogliamo chiudere gli occhi o lasciare aperta una fascia non sanabile, che potrebbe diventare l'esca per un nuovo condono; infatti, se il criterio dovesse essere quello di dilatare il termine di condonabilità per chiudere tutta la partita dell'abusivismo, la data dovrebbe essere quella di oggi. La verità è però che questo tipo di condono non risolve affatto la situazione, neppure se la data fosse quella odierna o quella di domani, perchè prevede che la sanatoria avvenga a domanda individuale, a seconda persino delle possibilità economiche del singolo. Pertanto, potrà accadere, signor Presidente, che vi siano nella stessa strada alcune case condonate ed altre no, persino nello stesso palazzo potremo avere appartamenti condonati ed altri no, addirittura all'interno di una stessa casa vi potrebbero essere alcuni vani condonati ed altri no e questo a prescindere dalla data.

Essendo dunque questo complessivamente un provvedimento che non risolve il problema dell'abusivismo - e dove lo risolve lo risolve male - il fatto di estenderne la portata non solo comporta le conseguenze cui faceva riferimento il senatore Ronchi, ma impedisce, per il futuro, di varare provvedimenti che si possano meglio adattare alle singole situazioni.

Per tutti questi motivi, il nostro voto sull'emendamento 35.546 è contrario.

SCOPELLITI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto: ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Comunico il mio voto contrario a questo emendamento, in dissenso dal Gruppo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico dell'emendamento 35.546, presentato dal senatore Zaccagna e da altri senatori, identico all'emendamento 35.542, presentato dal senatore Napoli e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	259
Senatori votanti	258
Maggioranza	130
Favorevoli	75
Contrari	180
Astenuti	3

Il Senato non approva.

(Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo e Progressisti-Verdi-La Rete).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1158

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 35.534.

RONCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto a favore dell'emendamento in esame. Esso introduce una norma che non consente di sanare l'abusivismo superiore ai 750 metri cubi, corrispondenti circa ad un appartamento di 250 metri quadri: un abusivismo del genere credo sia piuttosto consistente. Comprendo che esistono anche palazzine abusive, ma è difficile pensare che siano state costruite per carenza di alloggi o per ritardi nell'approvazione dei piani urbanistici. L'utilizzo speculativo, in questo caso, è altamente probabile e se lo si consente, facendo sì che il condono sull'abusivismo diventi una strada per rivalutare un patrimonio edilizio costruito abusivamente e permetta la sua immissione sul mercato, il provvedimento cambia natura: non si tratterà più di una sanatoria, ma di determinare un raddoppio - o forse di più - del valore degli immobili abusivi, che vengono immessi sul mercato. Ritengo che questo non possa essere accettato. Si può discutere la sanatoria per un abusivismo inferiore a questa dimensione, ma non la si può consentire a chi ha costruito palazzine abusive solo per danaro e per ragioni speculative.

Per queste ragioni, ripeto, voterò a favore dell'emendamento 35.534.

CARPENEDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARPENEDO. Ieri sera, illustrando l'emendamento di fronte a pochi colleghi, ho detto, e ripeto oggi, che è questo un emendamento chiave per stabilire che tipo di condono edilizio vogliamo approvare: se vogliamo approvare un condono edilizio per i piccoli abusi, per gli abusi

di necessità, ovvero un condono edilizio inequivocabilmente collegato con la speculazione edilizia.

Poichè già in sede di Commissione la votazione di questo emendamento è passata un po' sottotono, con successiva polemica a seguito dell'esito negativo di tale votazione, chiedo ai colleghi di prestare grande attenzione al voto che stanno per esprimere giacchè si decide in questo momento quale tipo di condono adotteremo.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, annuncio il voto contrario del Gruppo Forza Italia all'emendamento. Le motivazioni di tale voto sono ben chiare.

PAROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLA. Signor Presidente, desidero comunicare che il sottoscritto ed i senatori Giovanelli e Debenedetti intendono aggiungere la propria firma a questo emendamento.

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPECCHIA. Il collega Carpenedo ha chiesto una maggiore attenzione su tale questione, che è davvero importante. Mi rendo conto che siamo in tanti in quest'Aula ed è quindi difficile far cessare il brusio di sottofondo, tuttavia mi unisco al senatore Carpenedo nel richiedere tale attenzione. Sulla questione dei 750 metri cubi da parte di molti si è fatto un discorso di grande ipocrisia. Caro collega Carpenedo, ai tempi dei Governi da voi presieduti, da voi democristiani guidati, con vostri Ministri dei lavori pubblici...

PIERONI. Ma guardate voi che Ministro dei lavori pubblici avete!

SPECCHIA... sono state approvate delle leggi in materia e in particolare la legge n. 47 del 1985 che, a parte il limite dei 150 metri quadri per lo sconto a favore della prima casa, non poneva alcun limite per quanto concerne le costruzioni da sanare. Questo deve essere ben chiaro nella mente di tutti. Quindi, niente ipocrisie!

Il presente Governo, con il primo decreto-legge, ha ritenuto di cambiare indirizzo e di porre un limite: 750 metri cubi per le nuove costruzioni abusive. Diverso è il discorso per gli ampliamenti di un fabbricato regolarmente autorizzato e realizzato. Rispetto a quel manufatto - ripeto regolarmente autorizzato e realizzato - si vuole consentire, come previsto anche nel decreto-legge, la possibilità di una sanatoria per un ampliamento non superiore al 30 per cento: questo non mi sembra un

grande scandalo. Infatti un impatto ambientale già vi è stato, una costruzione è stata autorizzata ed è sorta in base alle norme urbanistiche ed ai regolamenti edilizi vigenti. Prevedere allora la possibilità di sanare un 30 per cento di abusivismo, a prescindere dalla volumetria iniziale, non mi sembra sia un fatto di enorme gravità.

PIERONI. Vergogna!

SPECCHIA. Ecco perchè raccomando ai colleghi che non vogliono chiudere gli occhi di fronte alla realtà di prestare grande attenzione. Anche perchè l'alternativa a certi discorsi che ho sentito fare da diversi mesi a questa parte, sia in Commissione sia in Aula, è quella della situazione ad oggi esistente. In altre parole, tutti questi signori che si dichiarano contro l'abusivismo hanno tollerato per anni e anni il permanere di situazioni di degrado, con interi quartieri abusivi sprovvisti di servizi; questa è la verità.

Questo Governo e questa maggioranza vogliono invece risolvere il problema. Io quindi invito i colleghi a votare contro l'emendamento 33.534.

FARDIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FARDIN. Signor Presidente, quando è stato presentato il provvedimento di condono credo che l'opinione pubblica nel suo complesso abbia percepito l'idea che si trattava di un condono limitato ai piccoli abusi edilizi: il limite dei 750 metri cubi era sicuramente nella percezione comune un limite invalicabile.

Solo in sede di Commissione bilancio, con grande sorpresa da parte anche di molti commissari, è emersa la verità, che in realtà quello dei 750 metri cubi non era un limite massimo, ma era un limite minimo, aprendo quindi la possibilità di condonare i grandi abusi edilizi. Credo che questo sia esattamente in contrasto anche con i principi enunciati, con quello che si aspetta l'opinione pubblica, con quello che si è voluto fare. Per questo esprimiamo il nostro voto favorevole all'emendamento in votazione.

GIOVANELLI. Domando di parlare Per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIOVANELLI. Signor Presidente, vorrei brevemente chiarire a tutti i colleghi che l'emendamento 35.534 non fa che ripristinare la proposta iniziale del Governo che non prevedeva, nelle tabelle allegate, misure di sanabilità per aree superiori ai 750 metri cubi. Allargare in sede di discussione le maglie di quanto contenuto nel precedente decreto equivale a mandare un pessimo messaggio sulla assoluta elasticità della normativa, ed in sostanza sull'assoluta inaffidabilità anche dei limiti che vengono proposti.

Per questo noi riteniamo che sia importante mantenere limiti inizialmente indicati, anche perchè c'è già stato un ampio balletto di date e di misure e quanto più questo balletto viene ridotto, tanto più c'è certezza e vengono limitati gli effetti di incoraggiamento al nuovo abusivismo di questo provvedimento.

PEDRAZZINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PEDRAZZINI. Signor Presidente, vorrei invitare i colleghi a controllare che in sede di Commissione non è stata variata alcuna parola alla versione precedente e si è svolto solo un chiarimento. Per questo motivo il voto della Lega Nord su questo emendamento sarà contrario.

BASTIANETTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANETTO. Signor Presidente, esprimo il mio voto favorevole sull'emendamento, in dissenso dal Gruppo Lega Nord.

PALOMBI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PALOMBI, *relatore*. Signor Presidente, mi dispiace dover rilevare una inesattezza pronunciata dal senatore Giovanelli. Infatti il testo del comma a cui egli si riferisce non è stato modificato... (*Commenti dei senatori Giovanelli e Parola*). Diciamo la verità, perchè sono preoccupato quando si tende a forzare la verità per cercare di ingannare i colleghi... L'unica correzione fatta rispetto al testo del Governo e rispetto ad una dimenticanza di quel testo è stata quella di prevedere che oltre i 750 metri cubi si pagasse di più: questa è l'unica correzione. La possibilità di sanare oltre i 750 metri cubi era già contenuta nel testo iniziale del Governo. Questa è la verità, mi dispiace, perchè se il confronto tra di noi...

PRESIDENTE. Dica come intende votare, senatore Palombi, non può fare una replica.

PALOMBI, *relatore*. Sono veramente amareggiato da questo atteggiamento, mi dispiace. (*Commenti dai Gruppi Progressisti-Federativo, Progressisti-Verdi-La Rete e di Rifondazione comunista-Progressisti*). Poichè il testo del Governo rimane il medesimo che è venuto all'esame del Senato, e questo emendamento modificherebbe il testo del Governo, dichiaro il mio voto contrario.

BARBIERI. Il relatore faccia il relatore!

STANZANI GHEDINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Immagino che lei intenda prendere la parola in dissenso dal suo Gruppo.

STANZANI GHEDINI. No, signor Presidente, non sono in dissenso.

PRESIDENTE. Se lei non è in dissenso del suo Gruppo, non posso darle la parola, perchè il suo Gruppo ha già espresso la propria dichiarazione di voto.

STANZANI GHEDINI. D'accordo, signor Presidente, anzichè votare contro, come sarebbe mia intenzione, mi asterrò, e quindi mi comporterò in dissenso dal mio Gruppo.

Non si può essere dei sepolcri imbiancati fino a questo punto: il vero problema del testo in esame è che il limite di 750 metri cubi è relativo a ogni domanda e non vengono posti limiti al numero delle domande, quindi tale limite è fasullo. Tutti lo sanno e quindi la posizione assunta con questo emendamento è falsa.

Pertanto mi asterrò, restando chiaro che la mia intenzione è quella di votare contro l'emendamento in esame.

BERTONI. La sua posizione conferma la nostra.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 35.534, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no. I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	276
Senatori votanti	275
Maggioranza	138
Favorevoli	137
Contrari	133
Astenuti	5

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1158

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 35.538. *(Il senatore Stanzani Ghedini, allontanatosi dal proprio banco, discute animatamente con alcuni senatori del Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete).* Senatore Stanzani Ghedini, la richiamo all'ordine.

FALQUI. Senatore Stanzani, lei ha oltrepassato ogni limite.

PRESIDENTE. Senatore Falqui, cerchi di mantenere la calma, se ne è capace.

RONCHI. E allora il senatore Stanzani Ghedini torni al suo posto.

PRESIDENTE. Anche lei, senatore Ronchi, mantenga la calma. *(Commenti del senatore Falqui).* Senatore Falqui le ho chiesto di mantenere la calma. Il senatore Stanzani è già stato richiamato e se lei continua avrà un richiamo formale.

Metto ai voti l'emendamento 35.538, presentato dal senatore Salvi e da altri senatori.

(Segue la votazione per alzata di mano).

I senatori segretari sono in disaccordo sull'esito della votazione. Dispongo pertanto che la votazione sia effettuata mediante procedimento elettronico.

MACERATINI. Domando di parlare sull'ordine dei lavori, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sull'ordine dei lavori può intervenire dopo la votazione, senatore Maceratini. *(Brusio in Aula).*

MACERATINI. Ma qua non si sente niente: in questo settore non si capisce nulla.

PRESIDENTE. Senatore Maceratini, parlerà sull'ordine dei lavori dopo la votazione.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 35.538...

PAROLA. Ma qui continuano ad entrare senatori, signor Presidente!

PRESIDENTE. Non si tratta di una controprova: semplicemente i senatori segretari non erano d'accordo nel valutare la presenza di una maggioranza a favore o contraria all'emendamento; votiamo con il sistema elettronico, così lo sapremo con certezza.

Metto dunque ai voti, mediante procedimento elettronico, l'emendamento 35.538, presentato dal senatore Salvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, senatore Maceratini, sull'ordine dei lavori, m'è le ricordo che adesso ci riuniamo nella Conferenza dei Capigruppo.

Presidenza del vice presidente MISSERVILLE

MACERATINI. Signor Presidente, io devo far presente all'Ufficio di Presidenza, a questo punto, perchè non sono riuscito a dirlo al presidente Scognamiglio Pasini, che quando l'Aula è tranquilla certo l'impianto microfonico funziona benissimo, ma quando l'Aula è un po' più agitata da questa parte non arriva l'afflusso di nessuna onda sonora. In poche parole, non arriva niente di quel che si dice, si vede un Presidente che apre e chiude la bocca, si immagina che stia parlando, ma non si sente che cosa voglia dire e fare: si verifica, con una battuta, l'effetto «pesce nell'acquario».

In secondo luogo, il presidente Scognamiglio Pasini ha convocato adesso una Conferenza dei Capigruppo; però sono in corso votazioni importanti, che si giocano sul voto anche di pochi senatori. Quindi su questo bisogna mettersi d'accordo: la Presidenza deve fare in modo che, se ci fa svolgere il nostro dovere di Capigruppo, però non ci impedisca di fare il nostro dovere di senatori, che mi sembra prevalente sul primo.

Queste sono le due osservazioni che volevo fare e che mi pare riguardino proprio l'ordine dei lavori di questa Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore Maceratini, in ordine alla sonorità dell'Aula ed al funzionamento dell'impianto di amplificazione, credo che gli addetti che presiedono a questo dettaglio tecnico, facciano il massimo possibile per consentire a tutti di sentire quel che accade. Se ci fosse un po' più di silenzio, riusciremmo a sentire tutti e ad evitare una situazione che si verifica del resto spesso: che il dibattito politico diventi un dialogo tra sordi.

In ordine alla seconda questione, relativa alla necessità di sospendere i lavori mentre è riunita la Conferenza dei Capigruppo sotto la presidenza del senatore Scognamiglio Pasini, ritengo che la sottrazione di entità riguardi in pari misura tutti i Gruppi, e che non vi sia una alterazione sostanziale del risultato, per cui i lavori possono egualmente andare avanti.

BARBIERI. Questo non è vero.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1158

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 35.541.

GIOVANNELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIOVANELLI. Signor Presidente, credo che non ci possa essere discussione sul fatto che la proposta iniziale del Governo riguardasse il limite di 750 metri cubi. A me dispiace dell'incomprensione avvenuta in precedenza, dovuta non alla malafede di alcuno ma ad un equivoco sul testo e le tabelle, e non certo per colpa dell'opposizione. Per quanto riguarda il punto che stiamo esaminando non ci può essere alcun equivoco tra testo e tabelle: il Governo aveva proposto per le nuove costruzioni il limite dei 750 metri cubi come limite massimo. L'argomentazione addotta dal collega Stanzani Ghedini non è del tutto peregrina: è vero che questo limite massimo è stato previsto per singola richiesta. Non sono per farne una guerra di religione: allargare però in corso d'opera le maglie di un provvedimento del genere è piuttosto pericoloso perchè può incoraggiare l'abusivismo. E questa è una argomentazione inconfutabile.

Per queste ragioni chiedo ai colleghi di considerare l'opportunità del voto contrario all'emendamento in esame.

PALOMBI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PALOMBI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento in esame dimostra che il limite dei 750 metri cubi esiste ancora per tutte le nuove costruzioni. Come relatore mi sono rimesso all'Aula, rendendomi conto che è una questione controversa.

Voglio soltanto lasciare a memoria la mia personale convinzione: dovendo approvare un condono edilizio si sarebbero dovute escludere soltanto le costruzioni realizzate su aree vincolate o con i fondi della malavita organizzata. Il resto andava in qualche modo fatto entrare nella legalità, civile e fiscale, del nostro paese. In questo modo invece continueremo ad avere le seguenti quattro fattispecie: abusivismo condonato, abusivismo demolito, abusivismo confiscato e non gestito dalla collettività e abusivismo non condonato ma lasciato in una situazione di semilegalità.

Credo che questo non sia degno di un paese civile, dove si danno invece le risposte ai problemi: o si condona o si demolisce. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Lega Nord*).

MODOLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODOLO. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento in esame metta chiaramente in evidenza che si vuole condonare tutto. O si prevede questo esplicitamente nel provvedimento, stabilendo che non ci sono limiti e che tutto viene condonato, oppure, se si vuole fare riferimento all'abusivismo di necessità, mi sembra che il possessore di tre o quattro case non possa rientrare in questa categoria. Se

sussistono ambiguità nel provvedimento ritengo che ciò sia un fatto molto negativo: è bene fare chiarezza.

Pertanto, esprimo parere contrario sull'emendamento 35.541.

RONCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI. Signor Presidente, l'emendamento conferma – per rispondere con il tono più pacato possibile al collega Stanzani Ghedini – che nella discussione precedente avevamo ragione. Esisteva un limite di 750 metri cubi per ogni singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria. Se fosse passato l'emendamento precedente la singola richiesta di condono non avrebbe potuto superare tale limite. Adesso si vorrebbe eliminare anche questo limite ed è evidente che in tal modo non solo è possibile sanare una costruzione abusiva superiore ai 750 metri cubi ma che ogni singolo proprietario di bene abusivo può superare singolarmente i 750 metri cubi: questo ulteriore limite sarebbe superato nel caso dell'approvazione dell'emendamento 35.541. Il fatto che sia stato presentato chiarisce, a mio avviso, anche la discussione precedente.

TERZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERZI. Signor Presidente, annuncio il voto contrario del Gruppo Lega Nord.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.541, presentato dal senatore Capone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 35.548.

GRILLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, modificando in parte l'originario parere, il Governo sarebbe favorevole ad una diversa formulazione dell'emendamento mantenendo comunque il contenuto dello stesso. Si propone la seguente dizione, dopo le parole: «proprietà finitime», aggiungere le seguenti: «, a meno che queste ultime non siano conformi e compatibili sia con lo strumento urbanistico approvato che con quello adottato». In questo caso il Governo sarebbe favorevole e modificherebbe pertanto il parere espresso in precedenza.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, accetta la proposta del Governo?

D'ALÌ. Sì, signor Presidente, anche a nome del senatore Ventucci, accolgo la modifica avanzata dal Governo.

Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.548, presentato dai senatori D'Alì e Ventucci, nel testo modificato.

È approvato.

Sospendiamo ora la discussione dell'articolo 35 e dei relativi emendamenti, per procedere all'esame del Documento IV-bis, n. 8.

Discussione del documento:

(Doc. IV-bis, n. 8) Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del senatore Nicola Mancino, nella sua qualità di Ministro dell'interno, pro tempore, nonché dei dottori Angelo Finocchiaro e Alessandro Voci

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV-bis, n. 8, recante: «Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del senatore Nicola Mancino, nella sua qualità di ministro dell'interno *pro tempore*, nonché dei dottori Angelo Finocchiaro e Alessandro Voci per il reato di cui agli articoli 81, capoverso 110, 61, numero 9, e 378 del codice penale (favoreggiamento personale)».

Ricordo che la Conferenza dei Capigruppo, svoltasi ieri, ha stabilito che potrà intervenire un oratore per ciascun Gruppo, per non più di dieci minuti, o in discussione generale o in dichiarazione di voto; a eventuali senatori dissenzienti dalle posizioni del proprio Gruppo potrà essere consentito solo ed esclusivamente un semplice annuncio di voto.

Prima di cedere la parola al senatore Petricca per un'integrazione della propria relazione, avverto che non consentirò altro che riferimenti al caso specifico che è in discussione e solo e soltanto su questioni ad esso attinenti.

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ha chiesto di parlare il relatore, senatore Petricca, per integrare la relazione scritta. Ne ha facoltà.

PETRICCA. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, pur richiamandomi integralmente alla relazione scritta vorrei aggiungere alcune considerazioni.

In questi ultimi anni, il paese ha assistito a molte tragedie, le istituzioni hanno messo in luce innumerevoli guasti, che puntualmente si sono riversati sulla credibilità dell'Italia come nazione guida. Per questi eventi o non ha mai pagato nessuno, perchè non si sono accertate responsabilità nei confronti di chicchessia, oppure vi è stato soltanto un linciaggio indiscriminato degli ultimi arrivati, sui quali sono state fatte ricadere le responsabilità di decisioni mai prese o prese male. Il caso del senatore Nicola Mancino è uno di questi, in un contesto storico sociale dove si vuole ad ogni costo trovare responsabilità della vecchia guardia di Governo. Lo vuole il rinnovamento, lo vogliono i *mass media*, avidi di dare in pasto al popolo l'agnello sacrificale.

Dallo strombazzamento delle responsabilità emerse su alcuni funzionari del Servizio di sicurezza civile (caso SISDE), perchè resisi responsabili di gravi reati infamanti soprattutto l'onorabilità e ledenti il rapporto fiduciario al quale erano stati chiamati, si è ritenuto di non poter non chiamare in causa la responsabilità del senatore Nicola Mancino, quale ministro dell'interno *pro tempore*, per fatti non inerenti la sua responsabilità.

Se di responsabilità si vuole interloquire, ebbene il ministro Mancino può essere chiamato in causa solo per un tipo penalmente non rilevante: quella politica. Mentre, mancando qualsiasi elemento di responsabilità penale, ognuno di noi, onorevoli colleghi, in questa sede - la più autorevole - non può e non deve rendersi partecipe di una strumentalizzazione vergognosa che distorcerebbe i fatti e le stesse risultanze processuali dalle quali non emerge alcun elemento addebitabile penalmente al senatore Mancino. Ed in tale veste non v'è chi non colga che egli ha compiuto gli atti politici del suo ufficio: ha demandato al prefetto Finocchiaro l'onere di seguire gli eventi giudiziari scaturiti dall'inchiesta Vinci, che peraltro si concluse in pochissimi giorni, ha preso atto della versione emersa nelle vicende giudiziarie che avvaloravano la liceità della gestione fiduciaria dei fondi, costituiti anche in alcuni conti correnti esterni, in aggiunta alla gestione interna ha tempestivamente, nella ragionevolezza di un lasso di tempo necessario ad individuare altri fiduciari, sostituito i responsabili del Servizio.

Certamente non competeva, come non compete ancora oggi al Ministro dell'interno, procedere direttamente alla gestione dei fondi riservati: nè il ministro Mancino avrebbe potuto effettuare riscontri documentabili per acclarare le singole responsabilità.

Non si dimentichi che in pieno «terremoto SISDE» del novembre-dicembre 1993 il Parlamento della XI legislatura ebbe modo di approvare, con la legge 23 dicembre 1993, n. 559, e con una tecnica di ingegneria legislativa molto particolare, una norma che nulla aveva a che fare col titolo della legge in esame: «Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato». Nell'articolo 10 si trattava di mantenere la normativa della gestione dei fondi riservati della DIA, (Direzione investigativa antimafia), asservita alla metodologia dei Servizi di sicurezza.

Ebbene, desidero leggere integralmente questo articolo, perchè da esso si comprenderà che il Parlamento desiderava mettere in evidenza esclusivamente la responsabilità politica del Ministro *pro tempore* per il caso della DIA, ma inequivocabilmente anche per quanto atteneva agli

altri Servizi. «Le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli uffici e dei servizi e al personale posti alle dirette dipendenze della Direzione investigativa antimafia nonché le spese riservate sono iscritte in apposita sottorubrica, nell'ambito della rubrica sicurezza pubblica, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le spese riservate non sono soggette a rendicontazione e per esse il direttore della DIA è tenuto a presentare, al termine di ciascun esercizio finanziario (solamente al termine) una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, che autorizza la distruzione della relazione medesima».

Come non cogliere, ancora, la volontà del legislatore di non fare chiarezza, al pari del legislatore che varò le riforme dei Servizi. Se responsabilità ci sono, queste sono prima di tutto del Parlamento, che avrebbe dovuto procedere già da questa specifica norma a delineare procedure più trasparenti, proprio per consentire ai Ministri *pro tempore* l'esercizio di un qualche preventivo controllo. E come si sa, ogni controllo necessita di tempi lunghi, di verifiche, di acquisizione di atti e non solo di una relazione completa, particolareggiata, ma incontrollabile.

L'acquisizione della relazione mette in luce la volontà del legislatore di mantenere inalterato il valore della sola responsabilità politica del Ministro *pro tempore* che, verificate le risposdenze delle stesse agli scopi e alle direttive generali, peraltro solo al termine dell'esercizio, ne autorizza la distruzione.

È evidente che tale relazione, coincidendo col momento temporale di distruzione di una parte delle pezze giustificative, poichè vige il principio di una distruzione metodica della documentazione, a cadenze predeterminate, ha valore eminentemente politico e non amministrativo. Qualsiasi fatto, pertanto, anche anteriore alla stesura delle relazioni di fine esercizio finanziario, che non si riconduca ad una diretta gestione del Ministro (impossibile sotto qualsiasi profilo) e che possa far balenare al Ministro *pro tempore* il dubbio di una qualche non ortodossa attività di impiego ed utilizzo dei fondi da parte del direttore del Servizio o di qualche funzionario, può far scattare esclusivamente un meccanismo per il quale se si è già in presenza di un'indagine giudiziaria, mancano gli strumenti di legge perchè il Ministro possa agire.

Se invece un'indagine giudiziaria non è in corso, il Ministro *pro tempore* può efficacemente, valutati gli aspetti emergenti, ritenere di agire per il perseguimento del preminente interesse pubblico nell'esercizio delle funzioni di governo, al fine di tutelare una delle istituzioni più complesse e delicate cui è demandata la sicurezza interna dello Stato, chiedendo al direttore del Servizio una relazione al di fuori della norma, che prevede tale evento esclusivamente al termine dell'esercizio finanziario. Tale richiesta, uscendo così dai canoni temporali prescritti dalla legge, quale immediata conseguenza del rapporto fiduciario esistente con il direttore del Servizio, porterebbe a far scattare quei meccanismi di controllo che solo ed esclusivamente il direttore del Servizio può innescare. Da tanto discende che la responsabilità anche penale non può scaturire se non per il direttore medesimo, se dovesse avvalorare tesi non rispondenti a verità ancorchè attuate

in assenza dei riscontri materiali di quegli atti documentali e contabili che a cadenza temporale vengono posti in distruzione.

Anch'io, signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'esercizio delle funzioni di ufficiale superiore dei carabinieri ho gestito nel tempo fondi riservati, limitati, forse limitatissimi, a me trasmessi dai superiori gerarchici con modalità tali che privilegiavano la riservatezza, se non la segretezza più assoluta del loro impiego, la cui trasparenza documentale veniva vanificata a prescritte scadenze temporali, entro le quali poteva esercitarsi il controllo superiore, ma oltre le quali rimaneva solo il ricordo del loro impiego nella memoria degli attori.

Non v'è chi non colga che tale prassi privilegia e si basa sul principio della fiducia che viene concessa al funzionario o all'ufficiale ai fini istituzionali. Tale fiducia si impernia sul rigore deontologico della particolare professione che è svolta ad esclusivo favore dello Stato. Quindi l'onestà e il rigore morale sono alla base dell'impiego di tali fondi. Il ripudio da parte del funzionario della propria dignità deontologica materializza reato, ma la responsabilità dell'uso distorto di tali fondi rileva soltanto se l'eventuale controllo espletato da organi gerarchici si posiziona prima della distruzione dei documenti contabili.

È evidente dunque che la peculiarità del rapporto fiduciario fa privilegio su qualsiasi altra riflessione e certamente non può investire la responsabilità del Ministro *pro tempore*, cui non incombe la responsabilità di gestione.

Orbene, onorevoli colleghi, oltre quanto riferito nella relazione desidero ora punteggiare le fasi salienti del caso SISDE affinché *ictu oculi* possiate avere certezza della completa estraneità del senatore Mancino da qualsiasi responsabilità nelle due vicende oggetto di indagine.

Vicenda CARIMONTE (prima indagine giudice Vinci, dicembre 1992).

La nomina del senatore Mancino a ministro, avvenuta nel giugno 1992, è successiva alla prassi della gestione di una parte dei fondi del SISDE con intestazioni fiduciarie sulla banca Carimonte.

Il prefetto Malpica ha disposto autonomamente la costituzione di fondi fiduciari (verbale del 20 luglio 1993), prima della nomina a Ministro dell'interno del senatore Nicola Mancino.

La versione non è stata concordata con nessuno (verbale del 24 luglio 1993).

Nell'agosto 1992 il prefetto Voci è stato sollevato dall'incarico di direttore del SISDE e poi sostituito nel novembre 1992 dal prefetto Finocchiaro.

Il prefetto Finocchiaro, che subentra come direttore del SISDE dal 10 novembre 1992, non ha informato il ministro Mancino - e questo è un punto fondamentale, nodale - della costituzione di fondi con intestazioni fiduciarie nella banca Carimonte, di cui doveva avere avuto conoscenza e aveva avuto conoscenza dal Voci nel corso del passaggio di consegne.

L'indagine del dottor Vinci si chiuse con la restituzione dei fondi rinvenuti presso la banca Carimonte al direttore del SISDE, prefetto Finocchiaro, suffragando le tesi del deposito fiduciario affermate da Broccoletti, Finocchi, Di Pasquale, Martucci e Sorrentino e confermate dal prefetto Malpica, con esclusione di ipotesi di reato per tale vicenda, ove,

peraltro, emergeva che le somme «intestate fiduciariamente» erano depositate presso la stesa banca che svolgeva per il SISDE funzioni di tesoriere (Carimonte).

Il prefetto Malpica, nel confronto sostenuto con il senatore Mancino, è stato inequivoco: non ha mai incontrato, nè ha mai parlato con il ministro Mancino per concordare versioni di comodo, mentre le asserite, ma mai dimostrate, riunioni di comodo, si sarebbero limitate ad un mero incontro nell'ufficio del prefetto Lauro (capo di gabinetto del Ministro) tra il prefetto Malpica con il prefetto Finocchiaro alla presenza del capo di gabinetto, circostanza questa che portò ad una deduzione fuorviante da parte del Malpica stesso circa una qualche corresponsabilità conoscitiva del Ministro.

Il prefetto Malpica fu sostituito e lasciò la direzione dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, nel febbraio 1993, per assumere l'incarico di commissario al comune di Torino.

La posizione del prefetto Lauro è stata immediatamente archiviata.

Per quanto riguarda la vicenda MIURA TRAVEL (seconda indagine sul caso SISDE del giudice Frisani):

nella primavera del 1993 il giudice Frisani, a seguito della bancarotta fraudolenta relativa al fallimento della Miura Travel, scoprì altri e più consistenti conti, presso la Repubblica di S. Marino, intestati ai soliti funzionari.

La asserita e pretesa telefonata compiuta dal Malpica con il ministro Mancino, nel maggio 1993, confermata più volte dallo stesso Malpica non ha alcuna capacità probante di un agire del Ministro non conforme ad una attenta cura degli interessi di Governo.

La stessa visita che il prefetto Malpica effettuò - asseritamente - in data antecedente alla telefonata, seppure riferita dal Malpica solo successivamente, concernente un incontro tra il ministro Mancino e Malpica, non rileva se non per la circostanza che il Ministro, in presenza dell'indagine giudiziaria (Frisani-MIURA TRAVEL), aveva l'obbligo di attenderne gli sviluppi e la frase a lui asseritamente addebitata: «Va bene, faccia come crede, insomma!» appare - ammesso e non concesso che sia vera - oggettivamente ispirata al fine di non ostacolare la giustizia e i suoi sviluppi.

Conclusivamente, signor Presidente, nonostante la complessità degli atti acquisiti dall'indagine e l'impossibilità di operare su atti che per legge sono stati distrutti al fine di consentire la gestione riservata dei fondi del SISDE, così come è prescritto per legge, non si è mai evidenziata alcuna responsabilità da parte del ministro Mancino, anzi si è potuto constatare che egli ha compiuto tutti gli atti necessari a tutelare il buon funzionamento del servizio e del Ministero: lo dimostrano gli avvicendamenti del personale.

Nè il Ministro avrebbe mai potuto e dovuto dubitare dell'indagine giudiziaria del giudice Vinci che si risolse in una piena assoluzione. Nessun atto venne compiuto dal giudice.

Laddove può essere incominciata ad affiorare qualche perplessità, egli non solo non disponeva di alcuno strumento giuridico per compiere atti del suo ufficio, ma, ammesso che li avesse potuti o dovuti compiere, avrebbe solo ostacolato il procedere della seconda indagine (Frisani

sulla MIURA TRAVEL) ponendo in essere solo affermazioni non suffragate da alcun riscontro documentale dell'impiego dei fondi riservati, la cui documentazione era ormai distrutta e relegata solo nelle memorie dei funzionari interessati. Anzi rileva la circostanza che nel ministro Mancino sia scattato il dubbio tanto da farlo agire per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo, proprio astenendosi da qualsiasi attività non espressamente prevista dalla legge, in quanto era in corso un'altra indagine giudiziaria. Tanto che, a maggioranza, la Giunta ha deliberato di proporre al Senato il diniego dell'autorizzazione a procedere per aver il senatore Nicola Mancino agito per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio delle funzioni di Governo.

Non nel medesimo senso, la Giunta si è espressa nei confronti degli altri due coimputati, per i quali la magistratura potrà vagliare le singole responsabilità penali al fine dell'acquisizione della verità, in seguito alla quale discenderanno sicure valutazioni, in sede politica, volte alla riforma dei Servizi di sicurezza ai fini - anche - della trasparenza della gestione dei fondi riservati.

Per tali ragioni, la Giunta ha deliberato a maggioranza, con separate votazioni, di proporre al Senato di non estendere il diniego ai concorrenti e pertanto di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti dei dottori Angelo Finocchiaro e Alessandro Voci.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, ricordo che è stato stabilito che, per ciascun Gruppo, vi sia un solo intervento di dieci minuti al massimo, trascorsi i quali verrà tolta la parola.

Ricordo altresì che gli interventi dovranno, con il consenso della Conferenza dei Capigruppo, attenersi strettamente alla materia oggetto della discussione.

Ricordo infine che eventuali dichiarazioni in dissenso potranno avere la forma semplicemente dell'annuncio di voto, cioè: sì o no.

Aveva chiesto di parlare per il Gruppo Lega Nord il senatore Tabladini, che ne ha facoltà ma che non vedo. (*Il senatore Tabladini si avvicina al centro dell'emiciclo*). Senatore Tabladini, sapevamo che c'era ma non la vedevamo; lei ha chiesto di parlare: ne ha facoltà.

TABLADINI. Solo per dichiarazione di voto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Va bene, se vuole la può fare, poichè nessuno ha domandato di parlare prima delle dichiarazioni di voto.

TABLADINI. Signor Presidente, io pensavo di intervenire in dichiarazione di voto, ma non ho capito effettivamente quale sia il meccanismo, cioè se posso intervenire «solo» in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. No, senatore Tabladini, lei ha a disposizione, come Gruppo Lega Nord, dieci minuti per intervenire: può farlo per dichiarazione di voto oppure per esprimere le motivazioni del Gruppo in un intervento in discussione.

TABLADINI. Allora interverrò fra poco per dichiarazione di voto, dopo che avrò sentito le dichiarazioni degli altri colleghi.

BELLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLONI. Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, preannuncio, coerentemente con la posizione assunta nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il nostro voto a favore del diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro, senatore Nicola Mancino.

La vicenda che è pervenuta sul tavolo della Giunta prima, e che oggi è oggetto di discussione in quest'Aula, è quanto mai complessa, per un verso, ed emblematica, per l'altro.

All'interno di essa si coglie un primo aspetto che desidero sottolineare: quello del ruolo del collaboratore della giustizia, ovvero dell'indagato o dell'imputato il quale si dichiara disposto a riferire i fatti, le circostanze, in una parola a collaborare con la giustizia.

L'unica voce che si sia levata contro l'ex ministro Mancino è stata quella dell'ex prefetto Malpica, ma le sue affermazioni non hanno trovato alcun obiettivo riscontro e, in ultima analisi, il medesimo Malpica ha dovuto ammettere che la sua affermazione circa la conoscenza da parte del senatore Mancino della vicenda nel suo complesso, egli la deduceva, non ne aveva contezza diretta e che, per quanto concerne il famoso incontro in cui fu concordata una certa versione, il senatore Mancino non solo non era stato presente ma il suo capo di Gabinetto, nel cui ufficio l'incontro si sarebbe svolto, avrebbe avuto un ruolo meramente passivo, in quanto la conversazione e l'oggetto della stessa si svolsero tra il Malpica e - se non vado errato - il Finocchiaro.

Le accuse mosse nei confronti del senatore Mancino non trovano alcun riscontro probatorio in nessun passo, in nessuna pagina processuale.

A questo punto si imponeva da parte della Giunta quell'esame più penetrante delle carte processuali, che ha portato poi alle note conclusioni. Infatti, all'esito anche della recente sentenza della Corte costituzionale, della quale ho parlato ieri in occasione della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole De Mita, si è aperto un varco: tale sentenza ha dato alla Giunta e quindi al Parlamento una possibilità conoscitiva maggiore di quella che si riteneva potesse esserci alla luce di una lettura restrittiva del dettato della norma costituzionale, la legge n. 1 del 1989.

In ultima analisi, la Corte costituzionale ha affermato che un tribunale dei ministri può, anzi deve eseguire delle indagini per poter offrire alla Camera, cui compete il vaglio della richiesta di autorizzazione a procedere, il massimo materiale probatorio possibile onde porla nella condizione di valutare, con piena cognizione di causa la sussistenza o meno di una delle due esimenti: l'aver agito, il Ministro, a tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente protetto ovvero per il perseguimento di un preminente pubblico interesse.

Esercitando i poteri che le derivano dalla norma costituzionale innanzitutto e poi dalla lettura che deve esser fatta - a mio parere - della sentenza della Corte costituzionale, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha analizzato il materiale probatorio ed ha rilevato che non sussistessero elementi per affermare la sussistenza del fatto reato contestato al ministro Mancino sulla base di un teorema. E la formulazione dell'accusa si basa esclusivamente su un teorema accusatorio privo di riscontri probatori.

Non è però solo su questo versante che si sono soffermate l'attenzione e la cura della Giunta: essa ha altresì valutato se nell'agire del ministro Mancino, posto che egli nulla sapeva dei fatti e soprattutto non aveva partecipato minimamente, nemmeno per interposta persona, alla elaborazione di una versione di comodo, o se comunque nel suo atteggiamento prudente, circospetto, cauto non potesse ravvisarsi quella cautela che si impone all'uomo di Governo nel perseguimento di un superiore e preminente interesse pubblico. Di interesse pubblico infatti si parla e si parlava in riferimento al SISDE.

Qualunque notizia o atteggiamento o iniziativa incauta, non ponderata, non meditata può, se realizzata in quel delicato settore, avere ripercussioni anche destabilizzanti. Si impone all'uomo di Governo la prudenza, in massimo grado, che non può nè deve essere scambiata, come è stato fatto sulla base del teorema accusatorio, per una accondiscendenza o peggio ancora per una partecipazione ad accordi fraudolenti.

La prudenza dell'uomo comune, la diligenza del buon padre di famiglia attingono a valori molto più alti e rigorosi quando si tratta dell'uomo di Governo, che ha la responsabilità pubblica al massimo grado, soprattutto nel caso di un ministro dell'interno.

Ci è apparsa dunque la carenza totale di qualsiasi riscontro probatorio del teorema di cui ho detto. In ultima analisi il Collegio afferma, in sintesi, che questi atteggiamenti del ministro Mancino complessivamente valutati possono portare a ritenere che egli fosse consapevole: si scambia così la prudenza, di cui ho parlato prima, con la connivenza, il che non è accettabile. In ogni caso la prudenza del ministro Mancino deve essere certamente ricondotta nell'alveo di quella previsione legislativa di ordine costituzionale di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 1 del 1989: *l'aver agito adoperando la massima prudenza nel perseguimento di un preminente interesse pubblico.*

Per queste motivazioni il Gruppo del Centro cristiano democratico voterà contro la richiesta di autorizzazione a procedere. *(Applausi dal Gruppo del Centro cristiano democratico).*

BATTAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BATTAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come componente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ho ritenuto di intervenire nella discussione relativa alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Mancino per dare un segnale importante. Nel momento in cui la dialettica politica presenta ri-

lievi di enorme importanza per il momento delicato che sta vivendo la realtà del nostro paese, nel momento in cui qualcuno chiede di riscrivere nuove regole, ci ispiriamo a quelle che altri hanno scritto, di cui intendiamo tener conto, rispettandole, perchè se in passato risultavano corrette per loro oggi possono continuare ad esserlo anche per noi.

Nel rispetto di tali regole, dal momento che il nostro paese ha un urgente bisogno di pacificazione, è importante dare un segnale che non sia frutto di accordi politici o di intese finalizzate a motivazioni che non trovano riscontro nello spirito di quella regolamentazione e di quel ruolo che svolgiamo all'interno della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nella quale ognuno di noi è chiamato a rispondere alla propria coscienza e non certamente a svolgere ruoli che vanno al di là delle finalità della Giunta stessa. Pertanto, non vi è alcuna strumentalizzazione. Abbiamo ricevuto il consenso degli elettori per svolgere un ruolo al di sopra delle parti, nel quale si affermi il diritto alla libertà e la certezza del diritto. Ognuno di noi risponde alla propria coscienza, a quel ruolo che prima che alla nostra figura di uomini politici dovrebbe far riferimento alla nostra intelligenza, preparazione ed intellettualità.

Questo forse è il motivo per cui alcuni si sarebbero aspettati che il Gruppo Alleanza nazionale-MSI o il sottoscritto, che rappresenta tale Gruppo, scegliesse questo palcoscenico per svolgere un processo a quelli che sicuramente sono responsabili del modo in cui è stata gestita la vita politica italiana. In questo momento, però, il buon senso e la nostra dignità ci portano ad esaminare esclusivamente quegli atti che sono stati portatori degli elementi probatori che hanno condotto ad individuare responsabilità - se ve ne sono - del ministro Mancino. Ed è proprio su questo che voglio, signor Presidente, sollecitare l'attenzione di questa Assemblea, proprio per richiamarmi a quella coscienza cui tante volte si fa riferimento. Alla coscienza però ci si arriva soltanto mediante la conoscenza dei fatti, onde evitare che qualcuno, in nome della coscienza, possa commettere degli abusi. Solo la conoscenza degli atti porta ad assumere posizioni diverse da quelle che potrebbero discendere dall'emotività o dall'istintività legate al ruolo politico svolto in un momento così conflittuale.

Per questi motivi, dunque, signor Presidente, sento la necessità di far rilevare e di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea, che molte volte è disattenta proprio perchè preferisce rispondere alla coscienza senza la necessaria conoscenza, che il ministro Mancino, nonostante una richiesta - per ben due volte - di archiviazione da parte della pubblica accusa che conduceva le indagini, oggi si ritrova ad essere sottoposto ad una richiesta di autorizzazione a procedere, forse perchè bisogna trovare un capro espiatorio in una vicenda così inquietante che coinvolge le istituzioni dal vertice alla base.

Ecco perchè noi chiederemo che sull'*impeachment* del SISDE sia nominata una Commissione di inchiesta perchè la prima Repubblica deve morire e una seconda Repubblica potrà nascere soltanto quando chiarezza sarà fatta su tutte le vicende inquietanti che hanno tormentato il nostro paese.

Con nota del 12 novembre 1993 la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma riferiva al Collegio per i reati ministeriali, ai sensi dell'articolo 6 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che, nel

corso dell'indagine sui fondi riservati del SISDE, si erano presentati alla procura alcuni funzionari del Servizio per rendere dichiarazioni spontanee ai sensi dell'articolo 374 del codice di procedura penale e che, con l'occasione essi avevano prodotto documentazione in fotocopia, proveniente dal SISDE, concernente spese di diversa natura non rientranti, al loro dire, fra i fini istituzionali del Servizio.

La procura, oltre a riferire in merito a talune fattispecie che avevano evidenziato reati ministeriali e per i quali il Collegio procedeva poi separatamente, comunicava che i funzionari del SISDE, nel corso delle dichiarazioni di cui sopra, avevano riferito talune circostanze riguardanti il senatore Nicola Mancino all'epoca Ministro dell'interno, le quali avrebbero potuto far ipotizzare il reato di peculato in ordine a somme erogate dal SISDE per scopi e finalità del tutto private del senatore Mancino. Emergevano, altresì, estremi del reato di favoreggiamento per la ipotizzata partecipazione dello stesso Ministro ad un accordo fraudolento, a seguito del quale era stata concordata una versione da dare all'autorità giudiziaria circa l'appartenenza al SISDE dei fondi reperiti presso la banca Carimonte.

In relazione a queste due ipotesi di reato, la procura chiedeva, fin da quel momento, l'archiviazione della posizione, ritenendo, che per quanto concerneva il peculato, l'accusa era risultata del tutto infondata sulla base di documenti prodotti dallo stesso ministro Mancino e che, in ordine all'asserita partecipazione dello stesso all'accordo fraudolento, non erano emersi elementi probatori sufficientemente univoci circa la di lui effettiva partecipazione all'accordo suddetto.

Ed ecco il passo più importante: in particolare, la procura rilevava che nessuno - dico nessuno - aveva dichiarato che il Ministro aveva partecipato personalmente ad alcuna delle riunioni che si erano svolte a tal fine, nè che avesse delegato alcuno a farlo in sua vece.

Allo stato, quindi, la procura riteneva non essere emersi elementi di responsabilità penale ad alcun titolo a carico del ministro Mancino e chiedeva, pertanto, di pronunciarsi con decreto di archiviazione.

Il Collegio procedeva comunque ad alcuni atti istruttori, ma la procura, con successivo atto del 19 gennaio 1994, facendo seguito alla nota sopra richiamata del 12 novembre 1993 e a modifica della richiesta di archiviazione, chiedeva che il Collegio procedesse ad indagine nei confronti del senatore Mancino in ordine al reato di favoreggiamento in concorso con l'allora capo della polizia Parisi Vincenzo, il prefetto Finocchiaro Angelo, già direttore del SISDE, e il prefetto Lauro Raffaele, capo di gabinetto del Ministro e rimetteva copia degli atti acquisiti all'interno dell'ufficio. Il Collegio, compiute le attività istruttorie richieste, restituiva in data 11 maggio 1994 gli atti al pubblico ministero, perchè poi procedesse alle conclusioni definitive. Con nota del 21 luglio 1994 la procura, precisando le conclusioni, chiedeva per la seconda volta venisse diposta...

PRESIDENTE. Senatore Battaglia, lei ha ormai solo un minuto a disposizione.

BATTAGLIA. ... l'archiviazione in quanto alla posizione di Mancino Nicola e di Parisi Vincenzo, ritenendo infondate le accuse mosse nei

loro confronti, mentre chiedeva di rinviare a giudizio i prefetti Finocchiaro Angelo, Lauro Raffaele e Voci Alessandro.

Il Collegio, procedendo all'esame separato delle varie posizioni, ritiene anzi tutto di non poter condividere la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero per il senatore Mancino Nicola.

Signor Presidente, colleghi senatori, chiedo che si rifletta sul comportamento del ministro Mancino in riferimento a quella circostanza, nel momento in cui il Ministro non era e non poteva essere consapevole...

PRESIDENTE. La invito a concludere, perchè ha ancora 15 secondi a disposizione.

BATTAGLIA. ...non poteva sapere, perchè aveva da poco preso possesso del proprio Dicastero, e non poteva quindi essere in condizioni di accertare se quei soldi che erano depositati presso la banca erano dei Servizi, appartenevano a privati o a funzionari devianti. Il suo comportamento, in quel momento così importante per la scelta...

PRESIDENTE. Le chiedo di concludere l'intervento, perchè è terminato il tempo a sua disposizione: precisi come intende votare.

BATTAGLIA. Ho concluso, signor Presidente. Termino il mio intervento affermando che sicuramente il comportamento del Ministro era di salvaguardia del ruolo istituzionale che svolgeva e quindi la Giunta...

PRESIDENTE. Senatore Battaglia, la ringrazio per il suo intervento. (*Commenti del senatore Tabladini. Proteste dal Gruppo Alleanza nazionale-MSI*). I tempi per gli interventi sono stati definiti dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e verranno rigorosamente rispettati.

PALUMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALUMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il senatore Belloni ha già ricordato che la recentissima sentenza della Corte costituzionale consente al Senato di valutare gli atti di indagine, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di una delle finalità superiori, integranti le esimenti di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale.

Occorre quindi prescindere dalla singolarità della vicenda giudiziaria, che ha dato luogo alla richiesta di autorizzazione a procedere.

Basterà qui ricordare, come è stato già fatto, che a fronte di una richiesta di archiviazione ampiamente motivata della Procura della Repubblica di Roma, il Collegio per i reati ministeriali sostiene una tesi giuridica che la Giunta, all'unanimità, ha ritenuto, sia pure in un *obiter dictum*, non condivisibile.

Il Tribunale dei ministri, in buona sostanza, opina che essendo accordata una particolare protezione alla posizione o meglio alla funzione ministeriale, in base alla legge costituzionale, attraverso una disciplina

dell'archiviazione difforme da quella ordinaria, occorrerebbe, per pervenirsi ad una decisione di questo tipo, la sussistenza «di fatti obiettivi che escludono in maniera inequivocabile la sussistenza della responsabilità», attraverso un'inammissibile inversione del principio dell'onere della prova.

Il Tribunale, quindi, pur ritenendo fondata la richiesta della Procura - sulla base dell'applicazione della regola di giudizio contenuta nell'articolo 125 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che stabilisce quale parametro per la richiesta di archiviazione la inidoneità degli elementi acquisiti per sostenere l'accusa - afferma l'inapplicabilità di tale regola nel procedimento per i reati ministeriali, suscitando più che una perplessità in ordine alla costituzionalità di siffatta interpretazione. Ma il *thema decidendum* sottoposta all'Aula non verte su tale aspetto, bensì sulla ricorrenza delle esimenti previste dalla legge costituzionale.

Ebbene, da una analitica e approfondita verifica degli atti di indagine emerge un dato inequivocabile: nessuna copertura finalizzata a depistare gli organi inquirenti fu posta in essere dal ministro Mancino.

Dagli atti risultano due circostanze oggettive, di significato univoco, non suscettibili di interpretazioni capziose o arbitrarie. La prima: a seguito delle segnalazioni dell'ambasciatore Fulci, segnalazioni, si badi bene, mai indirizzate al ministro Mancino, il prefetto Voci condusse un'inchiesta interna che si concluse con una archiviazione. La seconda: a seguito di un'indagine svolta dal pubblico ministero di Roma, dottor Vinci, sulla presenza di ingenti somme sulla banca Carimonte intestate a funzionari del Servizio, i fondi rinvenuti vennero restituiti al SISDE in quanto il magistrato inquirente ritenne attendibile la versione fornita dai funzionari medesimi, e cioè che si trattava di depositi fiduciari.

È partendo da questi elementi certi che bisogna valutare la condotta del ministro Mancino.

Se dunque le inchieste erano approdate al riconoscimento della liceità dei comportamenti dei funzionari dei Servizi, il titolare del Dicastero non poteva, come invece si pretenderebbe, nutrire alcuna certezza in ordine a quelle che solo successivamente furono accertate come gravi deviazioni poste in essere dai funzionari.

Certo, la vicenda poteva alimentare dubbi e perplessità che avrebbero dovuto indurre a una particolare attenzione alla posizione e al ruolo dei soggetti interessati.

Ebbene, questo è ciò che fece esattamente il Ministro disponendo l'allontanamento del Finocchi e del Di Pasquale dai loro posti.

A tale riguardo non può sottacersi che si tratta di un settore particolarmente delicato dell'apparato dello Stato, e che suscitare eccessivi clamori avrebbe potuto determinare un appannamento della immagine e del prestigio dello Stato in una situazione nella quale comunque non vi era certezza alcuna in ordine alla infedeltà dei funzionari.

Occorreva quindi la massima prudenza istituzionale per salvaguardare esigenze superiori che non potevano essere compromesse da atteggiamenti che avrebbero potuto rivelarsi anche temerari. Quindi non vi fu nessuna compiacenza, nessuna indulgenza, nessuna debolezza, ma solo senso di responsabilità e rispetto per il prestigio delle istituzioni.

In tale quadro nessuna valenza negativa può conferirsi ai presunti contatti del Ministro con il prefetto Malpica per il mantenimento di una versione che lo svolgimento degli avvenimenti non poteva in alcun modo autorizzare a ritenere mendace.

Risulta, quindi, pienamente integrata l'esimente del perseguimento di un preminente interesse pubblico. Per questi motivi, ai quali consentitemi di aggiungere il rispetto dovuto alla indiscussa onestà del senatore Mancino, va accolta la proposta formulata dalla Giunta di negare l'autorizzazione a procedere. (*Applausi dai Gruppi del Partito popolare italiano, del Centro cristiano democratico e Forza Italia*).

RONCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire poichè ordinariamente, come posizione che sostengo non da oggi a fronte di una richiesta di autorizzazione a procedere, non si deve creare alcuna discriminazione tra politici o Ministri e cittadini comuni: per questo ho quasi sempre votato le richieste di autorizzazione a procedere.

Vorrei motivare il perchè in questo caso voterò a favore della posizione della Giunta, quindi per respingere la richiesta di autorizzazione a procedere.

Il Collegio giudicante fonda la sua richiesta su una motivazione, che ritengo non condivisibile. La richiesta si basa sulla distinzione che vi sarebbe tra l'archiviazione disciplinata per i comuni cittadini dagli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale e quella prevista dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 e dall'articolo 2 della legge n. 219 del 1989. Si sostiene in altre parole che, se il collega Mancino fosse stato un cittadino comune, il suo caso sarebbe stato archiviato, come richiesto il 21 luglio dalla procura. Il cittadino Mancino se non fosse stato ministro non sarebbe soggetto a richiesta di autorizzazione a procedere. Io non condivido l'interpretazione del Collegio per i reati ministeriali delle norme in discussione.

È discutibile se la norma di legge costituzionale a tutela dello *status* dei Ministri debba essere intesa in senso di particolare cautela, come è l'interpretazione prevalente, e cioè che possa giustificare quello che potrebbe essere un reato per un cittadino comune invocando la ragione di Stato. Ritengo però che nessuna interpretazione della legge costituzionale che tutela i Ministri possa essere utilizzata in senso di sfavore nei confronti del cittadino che diventi ministro, come ci propone il Collegio per i reati ministeriali. Noi siamo costretti ad invocare l'interesse di Stato per un reato che viene dichiarato non sussistere. Il Collegio per i reati ministeriali pretende di sostituire la fase istruttoria con la fase di giudizio: sostiene che nel caso di un cittadino comune l'indagine preliminare, una volta accertato che non vi sono sufficienti indizi, si può archiviare; nel caso di un ministro deve arrivare quasi ad una sentenza definitiva. La non appellabilità del giudizio porterebbe a sostituire l'indagine preliminare con un vero e proprio giudizio: una tesi insostenibile. Ritengo questa interpretazione del tutto anomala, non conforme alla legge costituzionale, e comunque

discriminatoria in riferimento per lo meno all'articolo 3 della Costituzione.

In ragione dello stesso principio di uguaglianza che io ho cercato di applicare in tutti gli altri casi, ritengo che in questo caso si debba respingere la richiesta di autorizzazione a procedere. *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Verdi-La Rete, del Partito popolare italiano, della Sinistra democratica, Progressisti-Federativo e del senatore Petricca).*

SCOPELLITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, dirò poche parole facendo nostra, come Gruppo Forza Italia, la relazione del collega Petricca e per confermare il nostro voto contrario all'autorizzazione a procedere.

Lavorando sin dall'inizio della mia esperienza politica nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, mi sono resa conto che è molto impopolare assumere un atteggiamento di difesa e quasi di «assoluzione» nei confronti di un politico, anche perchè siamo in un momento storico in cui, a torto o a ragione, la caccia al politico è diventata uno sport molto praticato. Ed è proprio in questa situazione intellettuale e storica che noi ci troviamo a dover giudicare su numerose carte processuali, ma con dei grossi limiti posti proprio alla normativa a cui dobbiamo attenerci. Questa - ho già avuto modo di dirlo in sede di Giunta - è una vicenda molto oscura e torbida, resa oscura probabilmente da tutto l'apparato che è alle spalle dell'accusa nei confronti del senatore Mancino, cioè i servizi segreti. Ed è proprio il principio della segretezza che coinvolge il senatore Mancino, lì dove le dichiarazioni di un imputato assumono per l'accusa valore probatorio, non valutando che quelle parole dicono tutto e il contrario di tutto, prive assolutamente di alcun riscontro, di alcuna prova della veridicità delle dichiarazioni del direttore del SISDE.

Nel dichiarare la mia convinzione, a nome di tutto il Gruppo di Forza Italia, esprimo il nostro parere contrario a che venga concessa l'autorizzazione a procedere, non prima però di aver raccomandato al Parlamento e al Governo di provvedere perchè tutto questo apparato di segretezza - e quindi di oscurità - venga corretto e normato, affinchè in futuro non possano verificarsi situazioni così spiacevoli, che rischiano di creare casi di ingiustizia. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia, del Centro cristiano democratico e del Partito popolare italiano).*

BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BRUTTI. Signor Presidente, c'è uno scenario nel quale si collocano questi avvenimenti e su cui si sofferma ampiamente la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione.

Questo scenario è variamente richiamato nelle richieste per suffragare una interpretazione del comportamento del ministro dell'interno

Nicola Mancino, che, se leggiamo con attenzione la richiesta, resta alla fine l'unico fondamento, l'unico elemento utilizzato a sostegno dell'accusa che quei giudici ritengono non inattendibile.

Voglio dirlo in modo sommario, ma per questo credo più chiaro ai fini della nostra discussione: mancano i fatti. Infatti, se al di là del racconto di una serie di vicende inquietanti ed oscure che segnarono allora la gestione del SISDE andiamo ad esaminare la richiesta di autorizzazione a procedere, ci accorgiamo alla fine che l'accusa di favoreggiamento si fonda su due fatti che non sono tali. Entrambi discorsi del prefetto Malpica, episodi da lui denunciati: in sostanza, una telefonata e un colloquio.

Ciò che dà valore agli episodi raccontati è unicamente la interpretazione del prefetto Malpica. E poi alla fine, quando vi è da citare una frase tra virgolette per rendere più consistente la richiesta di autorizzazione a procedere, le sole parole che vengono testualmente attribuite al ministro Mancino sono un avaro «va bene, faccia come crede, insomma» rivolto allo stesso prefetto Malpica. Questo si difende, ed è ovvio che il racconto di tali episodi e l'interpretazione che egli ne dà siano in funzione della sua difesa.

Ma colpisce che di fronte a fatti così inconsistenti, di fronte ad una interpretazione fornita dal prefetto Malpica, i giudici si rivolgano al Senato chiedendo l'autorizzazione a procedere ed affermando che l'accusa non si elide con la sola protesta di innocenza, ma richiede l'approfondimento delle indagini allo scopo di verificare la fondatezza o meno dell'accusa; perciò chiedono l'autorizzazione a procedere.

Ma non dovrebbe essere l'accusa ad indicare i fatti? Non dovrebbe essere chi accusa a sostenere le proprie tesi, con riferimento ad elementi concreti? È questo che manca nella richiesta che è stata indirizzata al Senato.

Ritengo allora che sia giusto contenere la nostra valutazione entro questo preciso ambito.

Vi sono fondamenti all'accusa di favoreggiamento? I due fatti indicati sono «fatti» oppure no? Io credo che la risposta debba essere no, e credo che il Senato non debba abdicare a questa valutazione, la quale rappresenta una risposta ad una motivazione non lineare e, alla fine, inconsistente per la richiesta di autorizzazione a procedere che viene dal Collegio presieduto dal dottor Greco.

Credo che noi non dobbiamo abdicare a questa valutazione, anche se in passato, per le autorizzazioni a procedere nei confronti dei parlamentari, vi è stato taluno di noi che ha sostenuto la tesi che noi dovessimo comunque sempre concederle perchè il parlamentare doveva andare davanti al giudice ordinario. Oggi ci troviamo di fronte ad una procedura più complessa, nella quale i fatti indicati a fondamento dell'accusa debbono essere necessariamente valutati dal Senato, che non deve rinunciare a tale valutazione.

Se dunque quel che dicevo circa l'assenza di un fondamento reale, concreto e consistente per l'accusa di favoreggiamento trova in voi, colleghi, un ascolto, se avete letto la relazione del senatore Petricca, credo che non possiate non consentire con me sulla labilità di quelle dimostrazioni e degli episodi richiamati.

Allora, se pensate questo, se consentite con questa analisi, che mi sembra fatta sulla base di un normale buon senso, credo che confermando il giudizio della Giunta, dobbiate votare contro l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Mancino. *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo, del Partito popolare italiano e della senatrice Rocchi).*

GUALTIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Signor Presidente, intervengo solo per annunciare che il Gruppo della Sinistra democratica concorda con le valutazioni della Giunta e quindi voterà contro l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Mancino. *(Applausi dai Gruppi della Sinistra democratica, del Partito popolare italiano e della senatrice Modolo).*

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, io non toccherò l'aspetto prettamente giuridico perchè non sono un esperto di diritto, però ho preso informazioni sulla vicenda dai miei esperti. Quindi parlerò del collega Mancino attraverso l'intimo convincimento che mi sono formato.

È uno dei Ministri dell'interno che, bene o male, ha effettivamente svolto la lotta contro la mafia: non gli si possono negare alcuni successi (l'arresto di Riina, tanto per citarne uno, ma ce ne sono altri).

Inoltre, per ammissione degli stessi magistrati, non prendeva i famosi «centoni» che erano in uso presso il Ministero dell'interno, ed era un uso tanto diffuso che parecchi Ministri dell'interno hanno «soggiaciuto» alla pratica di questi preziosi *cadeau*.

Quindi la mia nei confronti del collega Mancino è una valutazione non giuridica - ripeto - ma morale.

Sapete che noi abbiamo sempre votato per mandare tutti davanti alla magistratura ordinaria; in particolare io stesso, nella passata legislatura, ho votato a favore della mia autorizzazione a procedere, e questo perchè noi pensiamo che sia dubbio il concetto di *fumus persecutionis* o, quanto meno, sia difficile rilevarlo.

Nel caso del senatore Mancino, però faremo un'eccezione, che riteniamo di dover spiegare. Abbiamo il dubbio che la magistratura inconsapevolmente sia stata messa in questa situazione per delegittimare l'uomo politico Mancino: questo è il nostro dubbio. Ripeto, inconsapevolmente.

In quest'ottica, solo in forza di tale dubbio, invito il mio Gruppo a votare contro la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del collega Mancino. *(Applausi dei Gruppi Lega Nord, Forza Italia, del Centro cristiano democratico, del Partito popolare italiano, Progressisti-Federativo e Progressisti-Verdi-La Rete).*

FARDIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FARDIN. Signor Presidente, il giudizio che vogliamo esprimere su questa richiesta di autorizzazione a procedere non riguarda la stima per il ministro Mancino per il periodo che ha ricoperto l'incarico, ma attiene ai lavori della Commissione. Un giudizio diverso non sarebbe possibile perchè per un qualsiasi altro cittadino, come risulta dagli atti della Commissione, il procedimento sarebbe stato archiviato già in fase preliminare. Non avrebbe senso che andassimo a rovesciare, proprio nei confronti di un ministro, un presunto privilegio. Non esistono atti o elementi che possano lasciar dubbi sulla scelta e quindi il nostro voto sarà contrario alla concessione dell'autorizzazione a procedere. *(Applausi dei Gruppi Progressista-PSI e del Partito popolare italiano).*

MARCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, anch'io dichiaro che voterò per il diniego dell'autorizzazione a procedere: sono giunto a tale convinzione nel corso dei lavori della Giunta dall'esame degli atti. La ragione principale è quella richiamata dal collega Ronchi; una valutazione nel merito degli atti consente di dire che esistono le esimenti previste dalla legge. Questa valutazione però rischia di essere riduttiva nei confronti del collega Mancino: come ricordava il collega Brutti, negli atti che ci sono stati rimessi è rilevabile una inconsistenza evidente di elementi che comprovino la illiceità del comportamento del collega Mancino.

Con convinzione chiedo quindi che venga negata l'autorizzazione a procedere.

Non è certo questo, anche in considerazione della giornata che stiamo attraversando, il momento più opportuno per richiamare lo sfondo nel quale si collocano questi fatti: voglio soltanto ricordare che l'ambiente dei Servizi segreti dovrà essere oggetto di attenzione da parte del Parlamento. Su di esso ci dovremo concentrare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi per coglierne la vera essenza. C'è chi ritiene che i Servizi siano riformabili e di questo parere è il mio stesso Gruppo, ma la riforma dei Servizi segreti rappresenta una vera e propria sfida e noi dovremo confrontarci a fondo su questo aspetto. Ne ho fatto cenno perchè è lo sfondo nel quale si colloca questa vicenda. Ritengo comunque che sia opportuno parlarne più a lungo in una prossima occasione. In ogni caso confermo la mia contrarietà alla concessione dell'autorizzazione a procedere. *(Applausi dai Gruppi di Rifondazione comunista-Progressisti e del Partito popolare italiano).*

PRESIDENTE. Prima di passare ai voti ricordo che la Giunta ha deliberato di proporre al Senato:

a) il diniego dell'autorizzazione a procedere per avere il senatore Nicola Mancino agito per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio delle funzioni di Governo;

b) di non estendere il diniego ai concorrenti e pertanto di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti dei dottori Angelo Finocchiaro e Alessandro Voci.

L'Assemblea dovrà ora pronunciarsi sulla proposta di diniego sull'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Mancino, avanzata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Comunico che il senatore Mancino mi ha informato del suo desiderio di allontanarsi dall'Aula al momento della votazione e desidero esprimergli il mio personale apprezzamento per questo gesto da galantuomo. *(Applausi dai Gruppi del Partito popolare italiano, del Centro cristiano democratico, Forza Italia e Progressisti-Federativo).*

Ricordo che ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 8, del Regolamento, le proposte di diniego si intendono respinte qualora non conseguano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, e cioè 163 voti.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Mancino.

I senatori che intendono negare l'autorizzazione a procedere, e quindi concordano con la proposta della Giunta, voteranno sì.

I senatori che intendono concedere l'autorizzazione a procedere voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si comporteranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	302
Senatori votanti	301
Maggioranza assoluta dei componenti del Senato	163
Favorevoli	284
Contrari	10
Astenuti	7

Il Senato approva.

(Applausi dai Gruppi del Partito popolare italiano, del Centro cristiano democratico, Forza Italia e Progressisti-Federativo).

FLORINO. Viva Fanfani!

PIERONI. Non fare il cretino.

FLORINO. I cretini stanno da quella parte.

PRESIDENTE. Senatore Florino, l'acclamazione non è all'ordine del giorno.

FLORINO. Dire «viva Fanfani» non è una provocazione è soltanto un ricordo.

PRESIDENTE. Le ricordo che l'acclamazione del senatore Fanfani non è all'ordine del giorno.

FLORINO. Il mio voleva solo essere il ricordo di una persona che non ha preso i soldi. (*Commenti del senatore Baccarini*).

PRESIDENTE. Senatore Florino, la richiamo all'ordine.

Ripresa della discussione del documento IV-bis, n. 8

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti dei dottori Angelo Finocchiaro e Alessandro Voci, poichè non sono state presentate proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, queste ultime si intendono approvate, ai sensi del comma 8 dell'articolo 135-bis del Regolamento.

Disegni di legge, annuncio di presentazione di disegno di legge (1231) fatto proprio da Gruppo parlamentare

PRESIDENTE. È stato testè presentato il seguente disegno di legge, di iniziativa dei senatori: Brigandì, Frigerio, Romoli, Peruzzotti, Visentin, Boso, Scaglione, Costa, Maffini, Guglieri, Pains, Cavitelli, Ventucci, Capone, Sartori, Zaccagna, Podestà, Copercini, Perin, Terzi, Carini, Brambilla, Andreoli, Robusti, Wilde, Armani, Fabris, Roveda, Fante, Dolazza, Stefani, Bosco, Fontanini, Bastianetto, Preioni, Ceccato, Marchini, Carnovali, Brugnattini, Lombardi-Cerri, Gibertoni e Dell'uomo. - «Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa» (1231).

BRIGANDÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGANDÌ. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, dichiaro che il Gruppo parlamentare della Lega Nord fa proprio tale disegno di legge, presentato da oltre metà degli appartenenti al Gruppo stesso.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della dichiarazione da lei svolta, senatore Brigandì.

A norma dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, la Commissione competente dovrà iniziare l'esame del provvedimento entro e non oltre un mese dall'assegnazione.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1158

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.519, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

È approvato.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.520, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.522, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.525, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 35.552.

RONCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI. Signor Presidente, con l'emendamento in esame si propone di estendere gli sconti sull'oblazione del condono anche agli oneri concessori, che sono già insufficienti a pagare l'allacciamento della luce, del gas e delle fognature. Questo significa far finta di fare uno sconto ulteriore agli abusivi che hanno avuto la sanatoria, per privarli poi dei servizi che il comune non sarà in grado di realizzare non avendo le risorse disponibili.

Lo sconto agli abusivi è già stato fatto abbondantemente, mentre gli oneri concessori non possono essere ulteriormente diminuiti, altrimenti vi sarà l'assoluta certezza - già è dubbio che esistano le risorse per tale operazione - che non si potranno risanare i quartieri abusivi perchè il comune non avrà a disposizione le risorse per realizzare le infrastrutture necessarie.

Annuncio pertanto il mio voto contrario sull'emendamento 35.552, che giudico demagogico e dannoso per i cittadini e per le nostre città.

PAROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLA. Non dobbiamo fare altri danni: non è corretto infatti decidere di diminuire le entrate per i comuni a cui compete poi di realizzare i servizi. Se si trattasse di un bilancio consolidato, direi che non c'è la copertura perchè si tratterebbe di colmare la differenza tra quello che togliamo ai comuni e la somma che questi ultimi spendono nella dotazione dei servizi, che restano gli stessi.

Debbo anche far rilevare che questo errore non lo commetteva la legge n. 47 del 1985, che dava alle regioni, entro 90 giorni, la possibilità di legiferare in materia. È questa la linea giusta che dovremo reintrodurre nel decreto, prossimamente all'esame dell'Aula, che attualmente stiamo discutendo in Commissione.

Proprio per questo invito i presentatori a ritirare l'emendamento 35.552 e propongo il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

ritiene che sia opportuno e corretto che a decidere eventuali sconti che diminuiscono le entrate per i comuni in relazione agli oneri di urbanizzazione per le opere condonabili debbano essere i comuni stessi e le regioni, nell'ambito delle loro competenze, a decidere; alla riduzione delle entrate per le casse comunali non corrisponde in alcun modo una diminuzione della necessità per i comuni di fornire infrastrutture e servizi adeguati alle aree condonate;

rileva che la legge n. 47 del 1985 aveva riservato alle regioni, sentiti i comuni, questa materia con la possibilità di decidere con propria legge entro 90 giorni dalla conversione della legge suddetta;

ritiene quindi necessario che la questione non sia oggetto di una decisione che espropria il ruolo delle regioni e dei comuni e sottolinea quindi l'esigenza che la questione delle eventuali agevolazioni per gli oneri di urbanizzazione sia risolta secondo gli indirizzi già previsti dalla legge n. 47 del 1985 nell'ambito della conversione del decreto attualmente in discussione».

(Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo e Progressisti-Verdi-La Rete).

CARCARINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCARINO. Concordo perfettamente con l'intervento del collega Parola e con il contenuto dell'ordine del giorno, che abbiamo predisposto insieme.

Invito quindi anch'io il senatore Napoli e gli altri presentatori dell'emendamento 35.552 a ritirarlo e ad aggiungere la loro firma all'ordine del giorno testè presentato.

Voglio riferirmi al relatore, che in questo momento mi gira le spalle. Vi riferite al condono di necessità, ma fate i furbi. Vi abbiamo chiesto (ad esempio, sulla questione della rateizzazione) di rifarvi all'articolo 36 della legge n. 47 del 1985, ma voi avete dimenticato l'esistenza di questa legge, che prevedeva il pagamento del condono in 17-18 rate. Voi presentate emendamenti che prevedono il pagamento in quattro o cinque rate e poi sostenete di essere per un condono di necessità. Abbiamo anche chiesto che il 50 per cento delle oblazioni andasse ai comuni, mentre voi sostenete che questo emendamento è per il condono di necessità.

Ma qui non si può fare i furbi. Il relatore sa bene che questo problema è stato affrontato fin dall'inizio in Commissione con molta convinzione e determinazione: ripeto, non bisogna fare i furbi su questi emendamenti.

Entriamo nel merito della questione. Pongo un quesito al relatore. Chi chiede il condono dovrebbe chiedere un ulteriore sconto sugli oneri di concessione, il che significa meno soldi per i comuni e meno entrate in genere; quali oneri di concessione pagherà, invece, chi chiederà di costruire per la prima volta? Saranno previsti sconti? Non ritiene il relatore che con questo emendamento creiamo anche problemi di ordine particolare?

Rivolgo quindi l'invito al relatore, ma anche al sottosegretario Grillo (che ora sta chiacchierando) ed al collega Napoli e agli altri presentatori dell'emendamento, di ritirarlo, aggiungendo la loro firma all'ordine del giorno presentato dal senatore Parola, magari anche modificandolo, per ribadire una volta e per sempre che sulla questione del condono di necessità vogliamo operare insieme, senza fughe che non forniscono risposte eque.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'emendamento 35.552 se accolgono la richiesta formulata dai senatori Parola e Carcarino.

NAPOLI. Signor Presidente, ieri pomeriggio ho illustrato - eravamo in pochi in Aula - l'emendamento 35.552, presentato da me e da altri colleghi, e vorrei che i senatori si soffermassero su questo emendamento, di non facile comprensione.

Bisogna rifarsi al testo del provvedimento collegato come approvato dalla Camera dei deputati. In quel testo la dizione: «e degli oneri concessori» era prevista nel comma, che così inizia: «Per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo». Il riferimento è quindi ad un tipo di costruzioni particolari: quelle di estrema necessità, determinate da «estremo disagio abitativo», per le quali si prevede una riduzione percentuale degli oneri accessori.

L'ho già detto ieri sera e lo ripeto brevemente: com'è possibile non comprendere che la richiesta della Commissione di eliminare le parole: «e degli oneri concessori» va a colpire proprio quelle abitazioni «di estrema necessità» che invece noi vogliamo tutelare?

Al Senato quindi chiediamo con il nostro emendamento di ripristinare il testo licenziato dalla Camera; non chiediamo altro che di tornare al testo che ci è stato inviato. Siamo quindi contrari alla modifica approvata in Commissione.

Per tali motivi manteniamo l'emendamento e chiediamo su di esso un voto favorevole. Non ritengo che in questo momento si possa aderire all'ordine del giorno, poichè andremmo a modificare un testo che tra l'altro alla Camera è stato oggetto di ampia discussione e che ci è pervenuto in una forma che crediamo si debba ripristinare.

SPECCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPECCHIA. Il collega Carcarino poc'anzi, credo in maniera non troppo elegante, rivolgendosi al collega Napoli e agli altri firmatari dell'emendamento, ha parlato di «furbi». Ritengo, collega Carcarino, che se vogliamo parlare di furbi i soggetti interessati siano altri, come dimostrerò. Intanto, è bene che l'Aula sappia che non solo nel testo originario dell'articolo 35 pervenutoci dalla Camera erano contemplati sconti per l'edilizia di necessità, cioè per la prima casa sia relativamente all'oblazione che agli oneri di concessione, ma che addirittura nell'ultimo decreto-legge si prevedono tali sconti, sia per l'oblazione, sia per gli oneri di concessione.

Quindi, accogliendo l'emendamento non solo andremmo a reinserire nel provvedimento quanto la Camera aveva approvato, ma ci metteremo in armonia anche con quanto inserito nell'ultimo decreto-legge.

Ma c'è di più. Il collega Parola ha chiesto il ritiro dell'emendamento invitando l'Aula ad approvare al posto di questo un ordine del giorno. A questo punto, cari colleghi della sinistra, non dovete fare i furbi ed attribuirvi paternità infondate, di difensori di coloro che hanno costruito abusivamente la prima casa, perchè questa patente l'avete persa allorquando avete respinto l'articolo 3, che riguardava appunto la prima casa ed i piani di rientro dall'abusivismo (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale-MSI*), motivo per cui il Governo è stato costretto ad inserire questa materia nel provvedimento collegato alla manovra finanziaria. Allora, forse senza rendervene conto, avete bocciato proprio un articolo in favore di quei cittadini che avevano costruito la prima casa abusivamente e che prevedeva fondi ai comuni per i piani di risanamento e rivitalizzazione delle zone ove più presente è l'abusivismo.

Allora, se vogliamo fare un discorso serio, l'ordine del giorno dovrebbe essere presentato dal collega Napoli. Si può chiedere ad una parte politica di ritirare un emendamento e di sostituirlo con un ordine del giorno, ma non si può chiedere di ritirare un emendamento presentando sulla stessa materia un proprio ordine del giorno, attribuendosi in tal modo la paternità di difensori della gente bisognosa: questa sì è un'opera di furbizia e di grande scorrettezza.

Pertanto, se il collega Napoli manterrà l'emendamento, noi voteremo a favore; se invece il collega Napoli riterrà di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, noi aggiungeremo la nostra firma e auspichiamo che altri lo facciano.

CARPENEDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARPENEDO. Signor Presidente, mi sento di aderire alla proposta testé avanzata dal collega Specchia. Nel caso in cui, ritirato l'emendamento, venga presentato un ordine del giorno unitario, anche noi volentieri vi apporremo la nostra firma.

Se tuttavia l'emendamento dovesse essere posto in votazione, annuncio il voto contrario dei senatori del Partito popolare.

PRESIDENTE. Senatore Napoli, lei si è già pronunciato in proposito, ma visto che le sono stati rivolti due inviti a ritirare il suo emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno, devo chiederle che cosa intende fare.

NAPOLI. Mantengo il mio emendamento per i motivi che ho già esposto.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento 35.552.

FARDIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FARDIN. Signor Presidente, quando si parla di opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio e non si aggiunge nient'altro, si pone solo il limite dei 750 metri cubi; è evidente che non siamo nel caso di estremo disagio. Io vorrei sapere quanti dei senatori presenti hanno un'abitazione superiore ai 750 metri cubi. È chiaro quindi che l'estremo disagio è qui un limite così elevato da non configurarsi più come estremo disagio. Quindi noi andremmo a prefigurare una situazione in cui il cittadino che ha regolarmente rispettato le norme edilizie e urbanistiche ha pagato e continuerà a pagare gli oneri di urbanizzazione per intero, mentre il cittadino che ha violato le norme e ha costruito abusivamente pagherà oneri ridotti.

Oltre a questa considerazione di profonda ingiustizia, esiste poi una questione sulla quale bisognerà pur ogni tanto richiamare l'attenzione del Parlamento: gli oneri di urbanizzazione sono materia di competenza specifica delle regioni; sono le regioni che li determinano, che approvano le tabelle. Quindi è alle regioni che va semmai demandato il compito di stabilire la misura e l'eventuale riduzione degli oneri stessi. Per questo motivo voteremo contro questo emendamento.

PALOMBI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PALOMBI, relatore. Signor Presidente, vorrei chiarire in primo luogo che con questo emendamento si ripristina il testo originario,

come è stato trasmesso dalla Camera dei deputati al Senato, un testo su cui si era in qualche misura ottenuto un certo consenso in Commissione alla Camera dei deputati.

In secondo luogo, l'emendamento approvato in Commissione ha mantenuto la possibilità - è qui l'incongruenza - di concedere lo sconto per l'oblazione; quindi, la norma prevede che ci sia la possibilità di uno sconto. La norma non è stata cambiata completamente, cioè essa non ha abbandonato la logica dello sconto; ha escluso però dallo sconto gli oneri concessori per il fatto che essi sono collegati al discorso delle opere di urbanizzazione, e quindi non è giusto che in questo paese ci sia chi paga gli oneri concessori meno degli altri.

La specificazione delle condizioni di estremo disagio è fatta in riferimento alle zone e al reddito; quindi, dal punto di vista del reddito è molto chiaro il significato della norma: sono redditi fino a 15-30 milioni, redditi veramente modesti, quelli ai quali verrebbero applicati gli sconti. Trovo molto singolare l'atteggiamento di alcuni che nulla hanno da dire se si tratta di dare case in affitto a canoni sociali o se si tratta, come è giusto, di esentare dal pagamento del *ticket* persone in difficoltà economiche. Ma questo discorso sociale, corretto, giusto e positivo, si ferma di fronte al condono edilizio, perchè i cittadini indigenti del condono edilizio non sono come gli altri cittadini, come se non si sapesse che coloro i quali si sono costruiti una casa abusiva sono poveri. Ci riferiamo infatti a questa fascia...

PRESIDENTE. Senatore Palombi, mi rendo conto che non avrei dovuto darle la parola. Lei è relatore; quindi, o parla in qualità di relatore, e in tal caso ha già espresso parere favorevole sull'emendamento in esame, oppure si è messo il cappello di Capogruppo e le devo ricordare che un senatore del suo Gruppo ha già svolto la dichiarazione di voto.

Le concedo quindi solo trenta secondi, perchè ho già sbagliato. (*Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo, Progressisti-Verdi-La Rete e Lega Nord. Proteste del senatore Manis*).

PALOMBI, relatore. La mia opinione, signor Presidente, è chiara, trasparente; rispetto ad essa non mi sono mascherato.

Conseguentemente, ritengo che questo sia un atto di coerenza e di serietà. (*Applausi dal Gruppo del Centro cristiano democratico*).

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBIERI. Chiediamo che su questo emendamento sia effettuata la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito i senatori segretari a verificare se la richiesta avanzata dalla senatrice Barbieri risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico dell'emendamento 35.552, presentato dal senatore Napoli e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	245
Senatori votanti	244
Maggioranza	123
Favorevoli	77
Contrari	162
Astenuti	5

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1158

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 35.555.

PERLINGIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERLINGIERI. Signor Presidente, questo emendamento si articola in due parti. La prima è identica al testo dell'emendamento successivo presentato da me e da altri senatori. Chiedo, signor Presidente (e vorrei, se possibile, essere ascoltato), la votazione per parti separate del primo e del secondo periodo.

Il primo periodo infatti è identico al testo dell'emendamento successivo, come ho già detto, e voteremmo perciò in senso favorevole. Il secondo periodo, invece, lascia qualche perplessità. Colgo anche l'occasione per dire che, se dovesse essere accolta la richiesta di votazione per parti separate, vorremmo che si aggiungessero in ogni caso, al primo capoverso, i nomi dei presentatori dell'emendamento 35.536.

Si tratta di un emendamento che valutiamo con favore nella sua prima parte, perchè i comuni sottoposti alla legge Galasso, per i quali le regioni da tempo non hanno predisposto i piani paesistici (il Governo non ha utilizzato il potere di sostituzione e sono passati più di dieci anni), non sarebbero in condizione di chiedere il condono, mentre a me

pare, per una situazione di parità di trattamento, che anche questi comuni debbano essere abilitati a chiedere il condono, tanto più che questo condono non sarebbe generalizzato, perchè resterebbe l'autorizzazione paesistica, secondo la normativa di base, e in più il Ministero avrebbe, in base all'articolo 1 della legge n. 431 del 1985, la possibilità di annullare le autorizzazioni medesime, ove risultassero gravemente pregiudizievoli per l'aspetto esteriore della località.

Colgo l'occasione, in conclusione, signor Presidente, per chiedere anche che la votazione sull'articolo 35 del disegno di legge sia fatta per parti separate, in quanto il comma 13 di tale articolo è un comma di cui non condividiamo la sostanza, poichè è certamente lesivo dell'autonomia disciplinare dei notai e va contro la tendenza della stessa Corte costituzionale, che esclude ogni automatismo nelle sanzioni disciplinari. Tra l'altro, mi sembra davvero grossa la sproporzione esistente tra l'eventuale errore o colpa (che in questo caso sarebbe soltanto oggettiva) e la sanzione della «radiazione» dall'albo notarile.

GRILLO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, vorremmo proporre una modifica dell'emendamento 35.555. Al secondo periodo, dopo le parole: «Le regioni», proponiamo che siano aggiunte le altre: «e le province autonome di Trento e Bolzano».

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'emendamento 35.555 se accolgono la proposta del Governo.

D'ALÌ. Nessuna obiezione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora, se non ci sono pareri contrari alla proposta del senatore Perlingieri, si può mettere ai voti l'emendamento 35.555 per parti separate.

RONCHI. Il parere contrario lo esprimo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di votare per parti separate l'emendamento 35.555, avanzata dal senatore Perlingieri.

È approvata.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 35.555, quella che va dall'inizio fino alle parole: «13 marzo 1988, n. 68».

RONCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI. Signor Presidente, fra i pochi vincoli che, in qualche modo, tutelano il nostro territorio e il nostro paesaggio, c'è la cosiddetta legge Galasso, la n. 431 del 1985. È verissimo che c'è un ritardo nell'approvazione dei piani paesistici per molte ragioni, anche interne al meccanismo di questo vincolo; tuttavia, se noi dovessimo accettare che, in assenza dell'approvazione definitiva dei piani paesistici, non ci dovessero essere delle norme che, pure transitoriamente, limitino il diritto a edificare, noi creeremmo una situazione in cui chi vuole costruire farebbe di tutto per ritardare il più possibile l'approvazione definitiva dei piani paesistici: intanto edifica, e poi arriverà il piano paesistico che non servirà più a niente.

Qui non stiamo ovviamente parlando del meccanismo generale, anche se la deroga è pericolosa.

La sanatoria dell'abusivismo edilizio in discussione non rende - io dico purtroppo - non sanabile qualsiasi tipo di abuso costruito o realizzato nelle aree vincolate ai sensi della legge n. 431: rende obbligatorio il parere delle competenti autorità preposte alla tutela del vincolo.

Allora, qui non si tratta di non rendere sanabile tutto (qualcuno ha parlato di piccoli abusi), ma di stabilire una norma cautelare (fra l'altro, con un meccanismo che è molto debole, così come è previsto nelle norme che stiamo approvando); cioè, si tratta di stabilire almeno il mantenimento di questa cautela, perchè sono troppe le zone in cui i piani non sono definitivi o non sono approvati.

Per questa ragione propongo di respingere la prima parte dell'emendamento 35.555.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo periodo dell'emendamento 35.555, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori, cioè la parte che va dall'inizio fino alle parole: «13 marzo 1988, n. 68».

È approvato.

SALVATO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Metto ai voti il secondo periodo dell'emendamento 35.555, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori, con la modifica proposta dal Governo ed accettata dai proponenti.

(Segue la votazione per alzata di mano).

Stante l'incertezza sull'esito della votazione, dispongo che la stessa venga effettuata mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

L'emendamento 35.536, presentato dal senatore Perlingieri e da altri senatori, è assorbito.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 35.554.

FERRARI Karl. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI Karl. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, intervengo su questo emendamento che contiene una «impossibilità giuridica», se mi si consente l'espressione. Chiedo ai proponenti di accettare una modifica dell'emendamento per rendere la norma applicabile. Si tratta dell'ultima parte dell'emendamento, laddove si propone che le regioni a statuto speciale e le province di Trento e Bolzano recepiscano le disposizioni del presente articolo con modifiche che però non potranno interessare la misura dell'oblazione ed i termini per il versamento della stessa.

Per quanto riguarda l'oblazione, siamo d'accordo sul fatto che essa sia mantenuta come prevista, anche se sarebbe stato preferibile chiarire che non può essere inferiore. Le regioni potrebbe avere interesse a tutelare maggiormente ciò che avviene con l'abuso edilizio. (*Applausi del senatore Pieroni e della senatrice Modolo*).

Risulta invece impossibile, e prego i presentatori di riflettere su questo punto, stabilire che debbano essere osservati i termini per il versamento dell'oblazione.

Se le regioni in futuro dovessero approvare delle leggi al riguardo, i termini previsti saranno già scaduti. Si potrebbe obiettare e sostenere che anche i cittadini delle regioni a statuto speciale e delle province autonome rispettano i termini previsti dal provvedimento in esame. In realtà, ciò non sarà possibile, perchè le regioni a statuto speciale e le province autonome devono anche avere il potere (ciò che con l'emendamento in esame e nel testo del Governo non viene escluso) di non ritenere sanabili certi abusi edilizi previsti dalla legge dello Stato. (*Applausi dai Gruppi Progressisti-Verdi-La Rete e Progressista-PSI*). Se li ritengono non sanabili e qualcuno avesse già pagato in precedenza l'oblazione, quest'ultimo avrebbe perso i soldi e avrebbe pagato senza poter successivamente sanare o avere condonato il suo abuso edilizio.

Pertanto, prego i presentatori dell'emendamento di voler sostituire l'ultima parte dello stesso, che recita: «decidano di recepire tali disposizioni con modifiche che tuttavia non potranno interessare la misura dell'oblazione ed i termini per il versamento della stessa», con le parole: «provvedano con proprie leggi». Deve essere escluso pertanto il termine per il versamento perchè sarebbe impossibile attuare il suddetto termine con una legge che entrerà in vigore fra cinque o sei mesi. Il collega Du-jany ha già fatto, purtroppo senza successo, questa osservazione in Commissione bilancio. Prego l'Assemblea, e in particolare i proponenti, di accettare la correzione all'emendamento da me proposta.

DUJANY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUJANY. Signor Presidente, mi dispiace dovermi soffermare ulteriormente su questo problema, ma credo che sia molto più importante di quanto possa apparire superficialmente.

Il problema delle competenze in materia urbanistica delle regioni a Statuto speciale è stabilito da norme costituzionali. L'emendamento da me presentato in Commissione era privo della seguente ultima parte, che è stata aggiunta successivamente: «ad esclusione delle relative misure di oblazione e dei termini per il versamento della stessa». È una frase priva di significato; anzi, produce il risultato di pasticciare una norma in realtà molto chiara.

In secondo luogo, l'emendamento sostitutivo dei senatori D'Alì e Ventucci ritengo che pasticci ancora di più la norma, per cui si svuotano le regioni di ogni competenza, riconosciuta loro nei rispettivi statuti, che le stesse volessero esercitare in questo settore.

Sottolineo che per le regioni a statuto speciale e per le province autonome regolamentare la materia urbanistica è importante e che permane una diversità al riguardo nel territorio nazionale. Quindi, l'applicazione a livello regionale può rispecchiare meglio le varie realtà.

Inoltre, la norma proposta dal senatore D'Alì riduce le competenze decisionali delle regioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome hanno competenza in materia e quindi, se vogliono legiferare su di essa, lo possono fare in tutta libertà; altrimenti, valgono le leggi dello Stato.

Questa previsione tende solo a ricordare che esiste una norma di carattere costituzionale.

Vorrei far presente che un emendamento del genere sarebbe stato superfluo se fossimo rispettosi della Costituzione. Ho voluto sottolineare ciò perchè, purtroppo, nonostante queste grandi dichiarazioni di federalismo, di regionalismo e di decentramento poi, sul piano concreto, ci si riduce sempre non ad applicare il federalismo, ma a non applicare la Costituzione. (Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo e Progressisti-Verdi-La Rete).

CHERCHI. Domando di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHERCHI. Signor Presidente, intervengo a favore della proposta formulata dal senatore Karl Ferrari. Essa, infatti - a mio avviso - risolve alla radice la questione del rispetto delle prerogative garantite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano da leggi di rango costituzionale.

Peraltro, l'accoglimento della proposta del senatore Ferrari risolverebbe la questione sollevata dalle stesse regioni davanti alla Corte costituzionale. Come è noto, infatti, nel momento in cui il Governo ha emanato il decreto-legge su questa materia, le stesse regioni hanno immediatamente sollevato, presso la Corte costituzionale, la questione della violazione delle loro prerogative.

Per questi motivi dunque il Gruppo Progressisti-Federativo voterà a favore della proposta avanzata dal senatore Karl Ferrari. Aggiungo che, nel corso dell'esame dell'articolo 35 svoltosi in Commissione, il Gruppo

Progressisti-Federativo aveva proposto che le norme valorizzassero il ruolo delle regioni. In sostanza, noi ritenevamo e riteniamo tuttora che ciò che verrebbe garantito qualora fosse accolto l'emendamento del senatore Ferrari, alle regioni a statuto speciale, debba valere in via generale, per tutte le regioni. In proposito, vale la notazione del senatore Dujany, e cioè che si parla di riforma dello Stato in senso federalista, ma le disposizioni che stiamo per votare sono in pieno contrasto rispetto al dibattito che si sta svolgendo sul federalismo. Chiediamo dunque che almeno ciò che dovrebbe essere ovvio per tutti e cioè il rispetto delle leggi costituzionali per quanto riguarda gli statuti speciali venga salvaguardato con questa votazione.

BELLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLONI. Prendo la parola, signor Presidente, colleghe e colleghi, per dichiararmi d'accordo con il rilievo avanzato dal senatore Dujany. Sono dell'opinione infatti che la parte finale dell'emendamento 35.554 rechi un *vulnus* alla Costituzione perchè va a limitare l'autonomia legislativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Colgo l'occasione per dire che questa confusione di linguaggio e queste tracimazioni giuridiche rispetto alla Costituzione sono forse principalmente il frutto della caducità legislativa vigente nel settore urbanistico ed edilizio. È ora dunque che il Governo metta mano ad un testo unico delle leggi relative all'urbanistica, all'edilizia e al territorio che definisca i contorni precisi e netti delle varie competenze, che individui la riserva di legge rispetto allo Stato e che indichi esattamente i poteri delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Se non si effettua questo processo di purificazione della legislazione e di armonizzazione delle varie leggi si può correre il rischio di cadere in errori di ordine costituzionale quale quello contenuto nell'emendamento in parola.

TAMPONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TAMPONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Partito popolare italiano rivendica il rispetto del comma 21 dell'articolo 35, così come previsto nel disegno di legge n. 1158, e non riconosce quindi validità all'emendamento 35.554, presentato dai senatori D'Alì e Ventucci, che in parte è tautologico, ripetendo un principio ed una competenza costituzionalmente già riconosciuti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Riteniamo che difendere il testo originario significhi anche preservare l'intero articolo 35 da eventuali implicazioni che potrebbero portare a conflitti di carattere costituzionale. Qualcuno potrebbe infatti interpretare la disposizione contenuta nel comma 21, ove si dice che «Le disposizioni del presente articolo non si applicano (...) se incompatibili»,

invertendo la proposizione e sostenendo che si applicano in quanto compatibili. È evidente che questo porterebbe ad una complicazione e ad un appesantimento del testo, perchè noi riteniamo che quello più *confacente, in rispetto alle norme costituzionali che prevedono competenze primarie a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sia quello del comma 21 dell'articolo 35 del disegno di legge, che non produrrà le conseguenze che invece potrebbe determinare l'approvazione dell'emendamento 35.554.*

Ci pronunciamo quindi per il mantenimento del testo.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se il senatore D'Alì intende accedere alle richieste avanzate dai senatori Karl Ferrari, Dujany ed altri.

D'ALÌ. Signor Presidente, forse la formulazione dell'emendamento è infelice; ma in quest'Aula si invoca il regionalismo mentre si bocciano le norme che assegnano competenze alle regioni.

Bisogna chiarirsi. Poco fa è stata effettuata la votazione per parti separate dell'emendamento 35.555, la cui seconda parte concerneva una ulteriore facoltà da concedere alle regioni; ebbene, tale proposta è stata invece considerata come una diminuzione di tale facoltà e votata in questo senso, cioè respinta. Credo quindi che in quest'Aula dobbiamo riflettere di più sul regionalismo, senza farci trascinare dall'onda delle dichiarazioni.

Considerato però che la formulazione del mio emendamento è stata evidentemente infelice per cui il suo contenuto è stato travisato, lo ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento 35.554 è quindi ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 35.515, nel nuovo testo.

RONCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI. Signor Presidente, intervengo per preannunciare il mio voto, ma anche per richiedere la votazione dell'emendamento in esame per parti separate.

Questo emendamento riguarda gli interventi di prevenzione e di repressione del futuro abusivismo. Poichè il relatore ed alcuni colleghi hanno sostenuto che l'argomento va affrontato, ma la formulazione dell'emendamento non sarebbe adeguata, in particolare per gli ultimi commi, propongo la votazione dello stesso per parti separate, di cui la prima comprende i commi 21-bis e 21-ter; la seconda va dal comma 21-quater fino al 21-octies, e l'ultima il comma 21-novies, che riguarda l'applicazione di queste norme ai manufatti abusivi realizzati successivamente al 31 dicembre 1993.

La prima parte dell'emendamento riguarda l'istituzione di osservatori regionali e di un osservatorio nazionale presso il Ministero dell'ambiente, giacchè ci siamo resi conto, anche in relazione a questa legge, che non si conoscono i dati: si dispone il provvedimento di sanatoria ma non si sa a quale tipo di abusivismo ci si riferisce, nè si conoscono la

sua dimensione, la sua localizzazione. Quindi occorre quanto meno disporre in tempo reale dei dati sull'abusivismo.

Si propone inoltre che presso il Ministero dell'interno sia costituito un ufficio di coordinamento per la prevenzione e il controllo dell'abusivismo edilizio e che ai prefetti sia affidato il coordinamento dell'attività di vigilanza e di controllo del fenomeno; infine proponiamo che presso l'Arma dei carabinieri sia istituito un Nucleo operativo di controllo e repressione dell'abusivismo edilizio con riferimento alle zone a particolare tutela e a maggior rischio (è evidente che si tratta delle zone protette e di quelle a rischio per la vasta presenza di criminalità organizzata).

Altra questione concerne il potere di esecuzione delle demolizioni, che è attualmente affidato ai sindaci. Questi ultimi soggetti a troppe pressioni. Anche qualora si arrivi ad una sentenza di demolizione, l'esecuzione della stessa viene trasferita dalla magistratura al sindaco. È questa una delle ragioni, anche se non la sola, per cui l'abusivismo non è stato efficacemente represso.

Proponiamo quindi che nel caso venga accertato da parte dei sindaci l'inizio di opere eseguite senza titolo, o comunque abusive, essi ne diano comunicazione al prefetto e all'autorità giudiziaria competente per territorio che provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi (ovviamente per le aree vincolate sarà il sindaco o le amministrazioni a cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo).

FARDIN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FARDIN. Signor Presidente, intervengo per chiedere al collega Ronchi di ritirare l'emendamento e di sostituirlo con un ordine del giorno, o almeno di rinviarne la discussione in occasione dell'esame di altro argomento.

Mi sembra infatti che le tematiche affrontate in questo emendamento siano così complesse, riguardando la questione degli abusi edilizi anche norme del codice penale, che il Parlamento non è in condizione di affrontarle in questo momento. Proprio per la rilevanza che l'argomento riveste, dal momento che interessa le regioni, i comuni, migliaia di cittadini, chiedo sia rinviato ad una trattazione anzitutto in sede di Commissioni di merito, Commissione ambiente e Commissione giustizia, in maniera che l'Aula possa esprimere un giudizio più qualificato.

TAMPONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TAMPONI. Signor Presidente, in relazione a questo emendamento vorrei specificare che, proprio nel senso di quanto alcuni di noi hanno affermato, si potrebbe accedere ad una interpretazione del comma 21 che si fermasse alle parole «ad esclusione di quelle relative alla misura dell'oblazione ed ai termini per il versamento di queste», escludendo cioè le ultime tre righe. In tal modo noi riconosceremmo

piena validità al contenuto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

GIOVANELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIOVANELLI. Signor Presidente, l'emendamento del senatore Ronchi è molto importante perchè affronta il problema del futuro e di come reprimere un nuovo abusivismo. La materia è importante ma anche difficile, perchè la legge n. 47 del 1985 è abbondantemente fornita di strumenti di repressione, che vanno dall'acquisizione alla demolizione e che prevedono l'intervento del sindaco, del segretario comunale, del prefetto e del presidente della regione. E tuttavia questo potente apparato repressivo, militare e giudiziario non ha funzionato ed il problema di farlo funzionare esiste certamente. Gli strumenti attraverso i quali renderlo funzionante hanno bisogno di un grande approfondimento tecnico, a mio parere, oltre che di una forte volontà politica.

Da questo punto di vista, se l'intero emendamento fosse trasformato in ordine del giorno, non solo io sarei favorevole, ma insisterei per apporre la mia firma, perchè esso è molto importante ed affronta uno dei problemi più gravi che rimangono sul terreno. Se i proponenti insistono per la votazione, io mi permetterei di chiedere, anche ai fini di un risultato politico positivo che venga da un voto del Senato, di mettere in votazione il solo comma 21-bis, escludendo l'ultimo periodo, quello che parla del Nucleo operativo dei carabinieri. Propongo in sostanza di mettere in votazione per parti separate la norma che prevede un osservatorio regionale e un'attività di vigilanza dei prefetti. Devo dire che questo non confligge con le norme già esistenti e non delegittima il ruolo dei sindaci, il cui compito essenziale è di programmazione, gestione e deliberazione, e non può essere un compito determinante in materia di repressione, anche perchè essi sono una autorità troppo vicina agli interessi da colpire. La *ratio* del comma 21-bis mi pare possa essere largamente condivisa da tutto il Senato e su questo forse si potrebbe avere anche un voto positivo. Sul resto dell'emendamento mi sento di dire che, soprattutto vista la precisazione di cui al comma 21-novies, che stabilisce che questa complessa normativa si deve applicare solo per il futuro, ne condivido l'intenzione, ho qualche perplessità sull'articolazione tecnica perchè mi pare ci sia ridondanza e ripetizione di strumenti giuridici. Pertanto concludo avanzando al senatore Ronchi la proposta di sottoporre a votazione il comma 21-bis, con l'esclusione dell'ultimo periodo e suggerendo la trasformazione della restante parte dell'emendamento in ordine del giorno, pur ribadendo una benevola e favorevole considerazione del suo contenuto.

BELLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLONI. Signor Presidente, colleghi e colleghe, sono dell'opinione che l'intero emendamento 35.515 debba essere ritirato. Voglio fare però

una premessa: sono personalmente e come Gruppo politico a favore di una politica rigorosa di prevenzione e repressione dell'abusivismo. Purtroppo l'esperienza ci dice che tutti gli armamentari che il Codice, le leggi di ogni genere e specie hanno apprestato, approntato e messo a disposizione delle autorità, di volta in volta deputate alla prevenzione e alla repressione, hanno fallito il loro scopo.

È quindi necessario rivedere la materia *funditus*, in modo da verificare innanzitutto dove le norme finora licenziate abbiano mostrato debolezze, crepe, e in definitiva tutta la loro inefficacia.

Non ritengo che l'Aula sia la sede migliore per meditare, metabolizzare tutta questa materia e le problematiche contenute nell'emendamento che propone di aggiungere i commi dal 21-*bis* al 21-*novies*. Vi è, più oltre, la problematica di definire a chi vada il potere di ordinare la demolizione; si parla dell'autorità giudiziaria, e si entra nel campo minato, laddove poi si attribuisce addirittura al GIP il potere di ordinare - attenzione, con ordinanza - la demolizione.

Collegli, affrontare queste tematiche di così grande spessore in Aula, oltretutto con una modesta possibilità di concentrazione, a causa del rumore e del frastuono, credo sia solo un'operazione tanto audace quanto inutile. Infatti, se l'emendamento dovesse essere approvato, licenzieremmo un testo frastagliato, contraddittorio, e in definitiva incapace di realizzare gli obiettivi che si propone.

È bene invece che questa materia sia esaminata in Commissione, che sia oggetto di pacata riflessione, anche per quanto concerne la collocazione sistematica del reato di abuso edilizio, perchè probabilmente è giunto il momento di passare dal reato contravvenzionale al reato doloso, un reato di alta pericolosità e allarme sociale, che merita una disciplina ed un sistema sanzionatorio molto più pesanti di quelli oggi previsti.

Per queste ragioni sommariamente e malamente esposte, collegli, chiedo ai proponenti di voler ritirare l'emendamento in esame con l'impegno di discuterne al più presto in Commissione.

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPECCHIA. Signor Presidente, a nome personale e del mio Gruppo devo dire che la proposta del collega Ronchi e degli altri firmatari dell'emendamento è interessante, rappresenta un contributo valido per affrontare una delle questioni sul tappeto, di cui abbiamo parlato abbondantemente in Commissione e in Aula, cioè la repressione di questo fenomeno, che è un fatto doveroso. Bisogna tenere conto, come diceva prima il senatore Giovanelli, anche del fallimento degli istituti precedenti in fatto di repressione.

Ritengo che questo discorso, come già altri hanno rilevato, debba essere ulteriormente approfondito, magari proprio in merito al decreto-legge all'esame della 13ª Commissione, e integrato, caro Ronchi, come lei sa perchè ne abbiamo parlato spesso, da misure di prevenzione, perchè abbiamo certamente il dovere di reprimere nella maniera più dura, di fermare una volta per sempre l'abusivismo, ma abbiamo altret-

tanto il dovere di prevenire, cioè di eliminare i lacci e i lacciuoli, di dotare i comuni di strumenti urbanistici, di realizzare cioè tutte quelle condizioni necessarie perchè la gente possa avere la casa, perchè si costruisca secondo i regolamenti, secondo gli strumenti urbanistici, purchè questi vi siano.

Allora la richiesta che avanzo al collega Ronchi è la seguente: apprezzando proprio questo contributo che individua anche funzioni, istituti, competenze nuove, chiedo di rimandare a breve, alla ripresa dei lavori subito dopo le feste natalizie (e il Ministro credo sia abbondantemente d'accordo), la discussione di questa materia nell'ambito del decreto-legge prima richiamato; in quella sede, davvero, una volta chiusa la parte meno nobile, cioè quella del condono puro e semplice, dovremo dare tutti un contributo per creare delle norme che servano a prevenire e a reprimere e per porre poi mano anche ad un aggiornamento della legislazione urbanistica. *(Applausi dal Gruppo Alleanza nazionale-MSI).*

STANZANI GHEDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANZANI GHEDINI. Signor Presidente, colleghi, non vi è dubbio che vi è tanto buon senso nelle cose che sono state dette e dei suggerimenti, delle richieste avanzate dal senatore Ronchi in merito all'emendamento 35.515. Vi è però anche un dato di fatto, cioè che tutti dicono e tutti siamo convinti che, se non si interviene in maniera seria ed organica contro le cause dell'abusivismo, si creano, con questi nostri comportamenti, le premesse perchè da qui a uno, due, cinque o non so fra quanti anni si imporrà un nuovo condono.

D'accordo: si dice che non vi è il clima, non vi sono le condizioni, eccetera, per poter affrontare la discussione sull'emendamento 35.515 in maniera adeguata, e anche questo può essere vero; ma la mia opinione è che, nella situazione in cui siamo, sia preferibile qualcosa anche di non perfetto, piuttosto che perpetuare l'attuale realtà.

Allora un suggerimento mi permetto di darlo anch'io, all'amico senatore Ronchi: quello di elaborare almeno un ordine del giorno con cui si chieda tassativamente al Governo di assumersi la responsabilità di presentare, entro una scadenza molto prossima, un provvedimento che consenta di affrontare e regolare in termini compiuti questa materia.

PRESIDENTE. Senatore Ronchi, credo che lei debba una risposta perchè le sono state rivolte molte richieste su questo suo emendamento.

RONCHI. Signor Presidente, intervengo per mantenere solo il comma 21-bis, escluso l'ultimo periodo dell'emendamento 35.515, perchè mi pare che questo non ponga problemi, accogliendo le osservazioni che mi sembrano largamente prevalenti (da ultime, quelle del collega Stanzani Ghedini, ma prima anche del senatore Specchia, del senatore Giovanelli e di altri ancora). Mi pare infatti che su questa prima parte, quindi sugli osservatori, non ci siano obiezioni, perchè istituendoli si raccolgono almeno dei dati di conoscenza.

Prendo atto che non è possibile che venga approvata la restante parte dell'emendamento, in quanto non c'è una maggioranza favorevole, in base alle dichiarazioni di voto dei vari colleghi. Riconosco anche che, sul piano tecnico, la formulazione potrebbe essere meglio sviluppata; vi sono in effetti alcuni punti della stesura che noi abbiamo proposto che dovrebbero essere meglio precisati.

Dunque, per queste ragioni ritiro tutta la parte dell'emendamento 35.515 compresa tra l'ultimo periodo del comma 21-bis e la fine dell'emendamento stesso e mi dichiaro disponibile a firmare un ordine del giorno che impegni il Governo ad elaborare un provvedimento o ad inserire, in sede di conversione del decreto (come suggeriva il collega Specchia), norme più efficaci per la prevenzione e la repressione dell'abusivismo.

SECCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECCHI. Semplicemente per auspicare l'approvazione della proposta che il senatore Ronchi ha testè avanzato, condivisa dal gruppo del Partito popolare italiano.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, chiedo al relatore ed al rappresentante del Governo se confermano il parere contrario precedentemente espresso.

PALOMBI, *relatore*. Mantengo il parere contrario.

GRILLO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Mantengo il parere negativo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.515, nel nuovo testo, presentato dal senatore Ronchi e da altri senatori, ricordando che i proponenti mantengono soltanto il comma 21-bis, fino alle parole: «di demolizione degli abusi» e che conseguentemente la restante parte di detto comma, così come i successivi commi, risultano ritirati.

È approvato.

SCALONE. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

(Applausi dei Gruppi Forza Italia e Alleanza nazionale-MSI. Applausi ironici del senatore Pieroni).

Onorevoli colleghi, nell'ultima stesura degli emendamenti è «saltato» un emendamento funzionale ad un altro approvato in precedenza;

senza l'approvazione dell'emendamento che è stato saltato, verrebbe meno la modifica già approvata.

A pagina 25 del fascicolo n. 4 degli emendamenti, prima dell'emendamento 35.525, già approvato dall'Aula, con il quale si proponeva di sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1994» con le altre: «entro il termine di cui al primo periodo», doveva essere inserito un altro che recita:

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1994» con le altre: «entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

35.524

SPECCHIA, MACERATINI, CUSIMANO, GRIPALDI, COZZOLINO, CURTO, MONTELEONE, PACE, PEDRIZZI, BATTAGLIA, NAPOLI, PEPE, RECCIA

Poichè è un emendamento strettamente collegato all'emendamento 35.525, già approvato dall'Assemblea, è necessario porlo in votazione.

CHERCHI. Questo emendamento è inammissibile.

PRESIDENTE. Perchè è inammissibile? Ripeto, l'emendamento mancante è riferito al comma 10, primo periodo.

GIOVANELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI. Signor Presidente, non abbiamo capito esattamente il contenuto dell'emendamento. Vorremmo che il senatore Specchia ce lo spiegasse; del resto l'emendamento 35.523 è stato già dichiarato inammissibile.

PRESIDENTE. Senatore Giovanelli, lei si sbaglia: l'emendamento oggetto del nostro esame è mancante dalla pagina 25. Esso seguiva l'emendamento 35.523 e precedeva l'emendamento 35.525 nella precedente stesura del fascicolo. Si tratta purtroppo di un problema di carattere tecnico al quale dobbiamo ora ovviare.

Metto ai voti l'emendamento 35.524, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 35.

Ricordo che il senatore Perlingieri ha chiesto la votazione per parti separate. Chiedo al presentatore della richiesta se la mantiene.

PERLINGIERI. Signor Presidente, non si tratta di un fatto tecnico ma di un fatto sostanziale perchè il comma 13 dell'articolo 35 rappresenta una novità reale per il nostro ordinamento in quanto introduce un

automatismo nella sanzione disciplinare, sottraendola al consiglio dell'ordine notarile ed attribuendo una responsabilità oggettiva con la conseguenza di una destituzione immediata del notaio dall'albo professionale per atti che non sono gravi al punto di giustificare una sanzione di questo tipo.

Per consentire ai colleghi di votare sui rimanenti commi dell'articolo sarebbe opportuno che tale comma fosse votato separatamente. Vorrei però, conoscere al riguardo il parere del relatore.

PRESIDENTE. Prego il relatore di fornire il parere richiesto.

* **PALOMBI, relatore.** Signor Presidente, in effetti, si creerebbe una condizione di questo genere. Dal momento che abbiamo previsto di escludere dal condono tutti coloro che sono stati condannati per reati di mafia, camorra nonché per altri reati, un notaio che redigesse un atto con uno di questi soggetti, verrebbe addirittura radiato dal proprio albo professionale. Riflettendo attentamente sulla norma, ci rendiamo conto che sarebbe necessario istituire un controllo della situazione giuridica dei clienti, rispetto alla quale potrebbe essere indotto in errore il notaio stesso. Pertanto, siamo d'accordo sulla previsione di una sanzione, ma, rispetto ad una norma che potrebbe produrre di fatto se non il blocco certamente gravi difficoltà per l'attività dei notai fino alla radiazione dall'albo professionale, sarebbe meglio realizzare una riflessione più accurata. Pertanto, siamo d'accordo sulla proposta di votazione dell'articolo per parti separate.

RONCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI. Signor Presidente, non credo che si possa procedere ad una votazione per parti separate per introdurre in effetti emendamenti che non sono stati presentati in tempo utile. In questo caso non si sta discutendo di una votazione per parti separate bensì di una proposta di emendamento che ritengo improponibile. Se si trattasse di una votazione di due parti che, votate separatamente, avessero comunque un senso compiuto, rimanendo distinte, nulla osterebbe sul piano procedurale. In questo caso invece, lo ripeto, si tratta in realtà di un emendamento e il termine per la presentazione degli emendamenti è ampiamente scaduto.

PRESIDENTE. Senatore Ronchi, nella seduta di ieri già si è proceduto a votazioni per parti separate di un articolo.

Comunque, vista la sua osservazione, metto ai voti la proposta di votazione per parti separate dell'articolo 35, avanzata dal senatore Perlingieri.

È approvata.

Metto ai voti il comma 13 dell'articolo 35.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della restante parte dell'articolo 35.

CARCARINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCARINO. Annuncio il voto contrario del mio Gruppo e mi riservo di consegnare agli atti, il testo della mia dichiarazione di voto affinché sia pubblicata in allegato ai resoconti della seduta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la restante parte dell'articolo 35, nel testo emendato.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 14).

Allegato alla seduta n. 98**Dichiarazione di voto del senatore Carcarino sull'articolo 35
del disegno di legge n. 1158**

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo,

l'articolo 35 del Collegato prevede la riapplicazione dei titoli IV e V della legge n. 47 del 1985 con i limiti dei 750 metri cubi per domanda di condono. Prevede però aliquote per la sanabilità che ben lungi dall'essere un condono assumono valori di vera e propria speculazione sino ad arrivare a cifre dell'ordine delle 400.000 lire a metro quadrato.

Sono previste inoltre le ridefinizioni delle aliquote per gli oneri di urbanizzazione che la legge n. 47 del 1985 demandava alle regioni e a cui alcune hanno provveduto ed altre no. Se ne evince chiaramente come la logica ispiratrice del Governo non è quella di una regolamentazione o di un governo del territorio.

Vi siete vantati in questi 6 mesi di dare risposte sociali a quell'area di stato di necessità su cui l'abusivismo edilizio in grande stile e la speculazione si poggia e dietro cui si nasconde. L'unica motivazione chiara, inequivoca e sfrontatamente sbandierata è quella secondo cui il Governo ha bisogno di soldi e sfrutta tutte le occasioni per rastrellarne. Insomma un Governo speculatore che sfrutta tutte le occasioni, anche le illegalità per ricavarne denaro.

Ma al di là della genesi dell'articolo 35 poichè questa materia attiene a bisogni sociali rilevanti ed a servizi sociali primari, quali il bene casa, non ci si può sottrarre ad alcune considerazioni che vanno ben al di là dell'articolo così come proposto.

Non vi è dubbio che una politica di condoni sistematici, più o meno ogni dieci anni, non è sopportabile in alcun modo.

Non occorrono molte spiegazioni per far comprendere come il continuo condono produce il convincimento che le leggi non andrebbero applicate.

Non è certo il senso della decenza che può costituire un limite all'abusivismo e all'illegalità.

Solo il cosiddetto interesse privato e la convenienza insieme con la possibilità economica sono gli elementi di regolazione dell'agire illegittimamente. Per cui non ci si faccia illusioni, di condono in condono non si arriva nè alla gestione del territorio in modo equilibrato nè al soddisfacimento di un bisogno primario.

Bisogno primario, dicevo, il primo stato di fatto su cui non si può tacere proprio perchè nel nostro paese non esiste da anni una politica degli alloggi pubblici che possa svolgere una funzione di regolatore ed ammortizzatore del mercato dei fitti. Quel poco di patrimonio immobiliare pubblico lo Stato o gli Enti locali lo hanno alienato. Nè poi può essere sottaciuto il dato statistico secondo cui il prezzo di un apparta-

mento in un quartiere di prima cintura del centro di una grande città è all'incirca pari all'intero salario medio di un dipendente pubblico.

Parlare di condono di necessità significa fare scelte coerenti e coraggiose invece voi fate scelte politiche che vanno in direzione opposta; noi, di Rifondazione comunista-Progressisti siamo convinti che il condono di necessità, il condono della prima casa, sia la parte essenziale di questo articolo 35 del Collegato. Noi, non ci siamo fermati alla mera opposizione ma abbiamo formulato proposte che consentivano, attraverso un nuovo meccanismo, di arrivare ad un condono giusto e selettivo nel quale indicavamo:

lo spostamento della data per la domanda di sanatoria;

l'importo dell'oblazione, in quanto acconto, non troppo elevata;

un ridimensionamento degli oneri di concessione;

una rateizzazione diversa e più lunga dei pagamenti come già previsto dall'articolo 36 della legge n. 47 del 1985;

l'abrogazione di norme che penalizzano i soggetti che hanno chiesto la sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985, facendo pagare loro solo gli interessi maturati;

il riconoscimento e la piena autonomia decisionale ai comuni sia nella individuazione delle opere assoggettabili a sanatoria, sia nell'elaborazione e nella messa in atto di adeguati piani di recupero;

trasferimento ai comuni di almeno il 50 per cento degli introiti provenienti dalle oblazioni.

Il condono di necessità non è quello che voi oggi sottoponete all'Aula. Il condono vero che avete voluto è stato il Tremonti-ter, il condono fiscale, lì fate risparmiare oltre 100.000 miliardi ai disonesti e agli evasori fiscali, qui speculate solo sulla miseria dei cittadini più deboli.

Questo noi non lo accettiamo e non lo condividiamo.

Per queste critiche e dovute osservazioni a nome del Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti, dichiaro il voto contrario all'articolo 35 del Collegato alla finanziaria.

Roma, 17 dicembre 1994.

Antonio CARCARINO, *senatore*

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
001	NOM.	Disegno di legge n.1158 (Collegato alla manovra finanziaria). Emendamenti 35.546 (Zaccagna) e 35.542 (Napoli).	259	258	3	75	180	130	RESP.
002	NOM.	Disegno di legge n.1158 (Collegato alla manovra finanziaria). Emendamento 35.534 (Mancino).	276	275	5	137	133	138	RESP.
003	NOM.	Doc. IV-bis, n. 8 (Mancino). Conclusioni della Giunta contrarie all'autorizzazione a procedere.	302	301	7	284	10	163	APPR.
004	NOM.	Disegno di legge n.1158 (Collegato alla manovra finanziaria). Emendamento 35.552 (Napoli)	245	244	5	77	162	123	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato
l'esito di ogni singola votazione

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 004			
	1	2	3	4
BONAVITA MASSIMO	C	F	F	C
BORGIA NICOLA SALVATORE		F	F	C
BOROLI SILVANO	C	C	F	
BORRONI ROBERTO	C	F	F	C
BOSCO RINALDO	C	C	F	C
BOBO ERMINIO ENZO	C	C	F	C
BRAMBILLA GIORGIO	C	C	F	C
BRATINA DIODATO	C	F	F	C
BRICCARIELLO GIOVANNA	C	C	F	F
BRIENZA GIUSEPPE	C	C	F	
BRIGANDI MATTEO		C	F	
BRUGNETTINI MASSIMO	C	F	F	C
BRUNO GABRIEL ANTONELLA	C	F	F	C
BRUTTI MASSIMO		F	F	C
BUCCI MICHELE ARCANGELO	F	C	F	
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	F	F	C
BUCCIERO ETTORE	F	C	F	F
BUSNELLI ERMINIO	C	C	F	C
CADORE ROSSANO	C	F	F	C
CAMO GIUSEPPE			F	
CAMPO GIOVANNI	M	M	M	M
CAMPUS GIANVITTORIO	F	C	F	F
CANGELOSI PIETRO	C	F	F	
CAPORE ALFONSO	F	C	F	F
CAPOVI LEONARDO	C	F	F	
CAPPELLI SERGIO	C	C	F	C
CAPUTO LIVIO	C	C	F	F
CARCARIRO ANTONIO	C	F	F	C
CARELLA FRANCESCO	C	F	F	C
CARINI IVALDO	C	A	F	C
CARNOVALI GIANLUIGI	C	C	F	C
CARPEREDO DIEGO	C	F	F	C

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 16 dicembre 1994, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

RECCIA e MONTELEONE. - «Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato in agricoltura» (1226);

DEBENEDETTI. - «Disposizioni relative agli impianti di telecomunicazione e di diffusione sonora e televisiva via cavo» (1227).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

SIGNORELLI, MONTELEONE, MARTELLI, XIUME, MININNI-JANNUZZI, COZZOLINO, MULAS, GALLOTTI, ALBERTI CASELLATI, NISTICO, MANARA, ROCCHI, RONCHI, SELLITI e CAMPUS. - «Riconoscimento alla Associazione italiana della Croce rossa di ente privato di diritto pubblico» (1228);

DANIELI e DE PAOLI. - «Abrogazione del regolamento sugli impianti termici» (1229);

RECCIA. - «Norme a tutela del patrimonio librario» (1230).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

In data 16 dicembre 1994 i senatori Maceratini, Becchelli, Bucciero e Lisi hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 1156.

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

BEVILACQUA ed altri. - «Norme concernenti la trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica in Istituti universitari di educazione fisica e dello sport» (1147), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

BUCCIERO. - «Provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico e per la tutela del carattere artistico, monumentale, storico e turistico della città di Bari» (1085), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª e della 10ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 11ª (Lavoro, previdenza sociale) e *12ª* (Igiene e sanità):

SIGNORELLI ed altri. - «Misure urgenti per il riordino dei procedimenti sanitari medico-legali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, nonchè di accertamento e valutazione dell'*handicap* in adempimento dell'articolo 75 della legge 23 dicembre 1978, n. 833» (1156), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª e della 10ª Commissione.